SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — **Anno 134° — Numero 282**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Mercoledì, 1° dicembre 1993** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

93A6417

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 26 novembre 1993, n. 482.

Disciplina dei comandi e dei distacchi di dipendenti delle pubbliche amministrazioni e del settore privato presso i gruppi parlamentari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzato il comando presso i gruppi parlamentari, per lo svolgimento di attività connesse ai loro fini istituzionali, di dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel numero che sarà previsto, in rapporto alla consistenza numerica fissata per il personale dei singoli gruppi, da apposite autonome determinazioni dei Presidenti delle due Camere del Parlamento e secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Il comando viene richiesto, all'Amministrazione da cui il personale dipende, dal Presidente della Camera in cui il gruppo è stato costituito, il quale verifica che sia rispettato il rapporto con la consistenza numerica del personale del gruppo richiedente di cui al comma 1. Il comando viene disposto con il consenso dell'interessato previo parere favorevole dell'Amministrazione di appartenenza e del Dipartimento della funzione pubblica.

3. Il comando presso i gruppi parlamentari non può avere una durata superiore ai cinque anni, anche non consecutivi, non è cumulabile con aspettative o permessi sindacali e può cessare anticipatamente per restituzione all'Amministrazione di appartenenza.

4. Il personale comandato non può conseguire promozioni se non per anzianità, né il comando può costituire titolo di preferenza per la progressione in carriera ovvero per il trasferimento ad altra sede nonché per la destinazione ad altre funzioni.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai distacchi di dipendenti del settore privato presso i gruppi parlamentari. Il distacco è disposto previo consenso dell'interessato e del datore di lavoro.

Art. 3.

1. I dipendenti comandati o distaccati ai sensi degli articoli 1 e 2 non possono superare complessivamente le centocinquanta unità.

Art. 4.

1. Tutti gli oneri comunque derivanti dalle prestazioni dei dipendenti comandati o distaccati ai sensi degli articoli 1 e 2, ivi compresi la retribuzione e gli altri compensi a loro erogati, sono a carico del gruppo richiedente.

2. Il comando e il distacco non comportano in nessun caso variazioni nel trattamento stipendiale e nel regime previdenziale di provenienza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1993

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è il seguente: «Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1314):

Presentato dal sen. DE ROSA ed altri il 17 giugno 1993.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 30 giugno 1993, con pareri delle commissioni 5ª e 11ª.

Assegnato nuovamente alla 1ª commissione, in sede referente, il 21 luglio 1993.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 21, 22, 27 luglio 1993.

Relazione scritta annunciata il 15 settembre 1993 (atto n. 1314/A-relatore sen. COMPAGNA).

Esaminato in aula e approvato il 15 settembre 1993.

Camera dei deputati (atto n. 3117):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 28 settembre 1993, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla XI commissione il 26 ottobre 1993; 3 novembre 1993 e approvato il 10 novembre 1993.

93G0562

LEGGE 26 novembre 1993, n. **483.**

Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e modifica della disciplina della riserva obbligatoria degli enti creditizi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Banca d'Italia non può concedere anticipazioni di alcun tipo al Tesoro.

Art. 2.

1. Il debito del Tesoro sul conto corrente presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, quale risulta alla fine del mese in cui è stato completato il collocamento dei titoli di cui all'articolo 3, viene trasferito il giorno successivo in apposito conto di transito, all'interesse annuo dell'1 per cento, e convertito entro trenta giorni in titoli di Stato, per un importo corrispondente, da assegnare alla Banca d'Italia al tasso annuo dell'1 per cento, con cedola annuale.

2. La durata e il piano di ammortamento dei titoli di cui al comma 1 sono stabiliti dal Ministro del tesoro con il relativo decreto di emissione.

3. L'ammontare dei titoli di cui al comma 1, detenuti dalla Banca d'Italia, è portato in deduzione, ai fini del calcolo dell'imposta di bollo sui biglietti e titoli fiduciari emessi dall'istituto di emissione, ai sensi dell'articolo 11 della tariffa, allegato *A*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

4. Relativamente ai titoli di cui al comma 1, nella determinazione del reddito d'impresa soggetto ad IRPEF, IRPEG e ILOR, non si tiene conto dei costi, dei ricavi, delle rimanenze, né delle differenze fra valore di rimborso e costo d'acquisto.

Art. 3.

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro procede all'emissione di titoli da collocare presso la Banca d'Italia per un netto ricavo di almeno 30.000 miliardi.

2. I titoli di cui al comma 1 avranno rendimenti corrispondenti a quelli di mercato.

3. Tale netto ricavo è iscritto all'entrata del bilancio statale ed è riassegnato ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per essere versato in un conto transitorio presso la Banca d'Italia, che corrisponderà un interesse ad un tasso tale da compensare l'onere per interessi derivante dall'attuazione del comma 1.

4. Con decreto del Ministro del tesoro è determinato il tasso di interesse di cui al comma 3.

Art. 4.

1. Non appena completato il collocamento dell'emissione di cui all'articolo 3, il saldo del conto transitorio di cui al medesimo articolo 3 viene trasferito in un conto istituito presso la Banca d'Italia, denominato «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria», e utilizzato per assicurare il regolare svolgimento del servizio medesimo.

2. Sul conto «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria» vengono giornalmente registrate le operazioni di introito e di pagamento connesse con il servizio di tesoreria, effettuate dalle sezioni di tesoreria della Banca d'Italia.

3. Sul medesimo conto la Banca d'Italia, all'inizio di ogni semestre, corrisponde un interesse ad un tasso uguale a quello medio dei buoni ordinari del tesoro emessi nel semestre precedente. Con decreti del Ministro del tesoro, viene stabilito l'eventuale importo differenziale a carico della Banca d'Italia, idoneo ad assicurare la compensazione dell'onere dipendente dallo scarto tra il tasso anzidetto e quello relativo ai titoli di cui all'articolo 3, comma 1, fino al loro rimborso.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato, ove lo ritenga opportuno, sentita la Banca d'Italia, ad assumere direttamente la gestione, nell'ambito del servizio di tesoreria dello Stato, dei fondi disponibili nel conto di cui al comma 1, o a procedere secondo il disposto dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 marzo 1991, n. 104.

5. Sul predetto conto non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari. Non sono altresì ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari notificati alla Banca d'Italia ed ai partecipanti al collocamento dei titoli di Stato risultati assegnatari in sede d'asta e volti a colpire il ricavato di tale

collocamento non ancora affluito al predetto conto. Gli atti compiuti in violazione della presente norma sono nulli e la nullità deve essere rilevata d'ufficio dal giudice. Tali atti non comportano pertanto alcun onere di accantonamento sulle giacenze del conto e sulle somme rivenienti dal collocamento di cui sopra.

Art. 5.

1. Ove dalla situazione di fine mese della Banca d'Italia il saldo del conto «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria» dovesse risultare inferiore all'importo di 30.000 miliardi, eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 9, il Tesoro dovrà ricostituire l'anzidetto importo, entro i tre mesi successivi. Le somme giacenti nel conto «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria» non possono essere utilizzate in modo duraturo per la copertura del fabbisogno del Tesoro.

2. Non dovrà comunque essere superato il limite massimo di emissione previsto dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato e successive modificazioni.

3. Ove il saldo di fine mese del conto «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria» risulti inferiore del 50 per cento dell'ammontare di cui al comma 1, il Ministro del tesoro, entro il giorno 5 del mese successivo, deve inviare al Parlamento una relazione sulle cause dell'insufficienza del saldo e sugli eventuali provvedimenti correttivi.

4. Ove il saldo di fine mese risulti, per tre mesi consecutivi, inferiore all'importo di cui al comma 1, il Ministro del tesoro, entro il mese successivo, deve esporre al Parlamento le cause della insufficienza del saldo indicando gli eventuali provvedimenti correttivi.

Art. 6.

1. Il conto «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria» non può presentare saldi a debito del Tesoro.

2. Qualora alla chiusura giornaliera della contabilità della Banca d'Italia dovesse risultare un saldo a debito del Tesoro, la Banca lo scrittura in un conto provvisorio, regolato al tasso ufficiale di sconto, ne dà immediata comunicazione al Ministro del tesoro e non effettua ulteriori pagamenti per il servizio di tesoreria fino a quando il debito non risulti estinto.

Art. 7.

1. L'ammontare dei titoli di cui agli articoli 2 e 3 si aggiunge all'importo massimo di emissione dei titoli pubblici indicato nella legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993.

Art. 8.

1. A far tempo dal giorno in cui avviene il trasferimento dal conto transitorio al conto «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria» del netto ricavo dei titoli collocati per l'importo di cui all'articolo 3, sono abrogati il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 544, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 30 e modificato dalla legge 13 dicembre 1964, n. 1333, nonché le altre disposizioni non compatibili con la presente legge.

Art. 9.

1. Qualora il fabbisogno del settore statale risulti, in due esercizi consecutivi, inferiore di oltre il 30 per cento a quello del 1992, il Ministro del tesoro può, con proprio decreto, procedere a modificare l'importo di cui all'articolo 5, comma 1.

2. Il Ministro del tesoro può altresì, con proprio decreto, procedere ad una diminuzione dell'anzidetto importo in relazione ad una realizzata riduzione degli sfasamenti inframensili tra i flussi di incasso e di pagamento della Tesoreria statale.

Art. 10.

1. A fini di regolazione monetaria, la Banca d'Italia può disporre che gli enti creditizi costituiscano, a fronte della raccolta effettuata, una riserva mediante versamento di contante presso la Banca stessa. Resta comunque esclusa da qualsiasi obbligo di riserva la raccolta effettuata attraverso l'emissione di obbligazioni e certificati di deposito aventi scadenza originaria non inferiore a diciotto mesi.

2. L'ammontare della riserva prevista dal comma 1 non può eccedere il 17,5 per cento della raccolta.

3. Con provvedimento di carattere generale la Banca d'Italia fissa:

a) gli aggregati da considerare ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di riserva;

b) la misura delle aliquote, per il computo di riserva, anche differenziabile per tipologie di raccolta, fermo restante il limite complessivo previsto dal comma 2;

c) le modalità di assolvimento dell'obbligo e di movimentazione delle somme depositate;

d) le penalità da applicare per le inadempienze all'obbligo di versamento, entro una misura non eccedente il tasso base sulle anticipazioni a scadenza fissa maggiorato di 10 punti percentuali.

4. Sulle somme depositate la Banca d'Italia corrisponde una remunerazione determinata dalla Banca stessa, con provvedimento di carattere generale, tenendo conto del livello medio dei tassi di compenso pagati sulla raccolta, nonché delle aliquote determinate a norma del comma 3. La misura della remunerazione, differenziabile per le diverse tipologie di raccolta, non può comunque eccedere il tasso ufficiale di sconto.

5. La Banca d'Italia può prevedere lo svincolo parziale o totale delle somme depositate per gli enti creditizi sottoposti alla procedura di amministrazione straordinaria.

6. Per l'inosservanza delle disposizioni generali o particolari impartite dalla Banca d'Italia in attuazione del presente articolo, si applicano gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481.

7. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in materia di riserva obbligatoria ai sensi dell'articolo 32, primo comma, lettera *f)*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi fino a quando non siano modificate o sostituite in applicazione delle previsioni del presente articolo.

Art. 11.

1. La Banca d'Italia continua a corrispondere al Ministero del tesoro, sulla base di apposita convenzione, una contribuzione rapportata ai proventi riconducibili alla gestione della riserva obbligatoria. L'importo della contribuzione è determinato tenendo conto di quanto dovuto dagli enti creditizi a titolo di riserva obbligatoria e del differenziale tra il rendimento medio ponderato delle attività della Banca d'Italia nei confronti del Tesoro e l'interesse medio corrisposto sulla riserva stessa.

Art. 12.

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 2:

— L'art. 11 della tariffa, allegato *A*, annessa al D.P.R. n. 642/1972, e successive modificazioni (Disciplina dell'imposta di bollo) è il seguente:

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
		Fisse	Proporzionali		
11	1. Biglietti e titoli fiduciari dell'istituto di emissione	Un decimo del saggio ufficiale dello sconto con un minimo di L. 0,50 per cento		1. Versamento diretto all'ufficio del registro o ad altro ufficio autorizzato	1. L'imposta annua è dovuta sulla circolazione media, sotto deduzione dell'intero ammontare delle riserve auree ed equiparate possedute dall'istituto. Non sono soggetti all'imposta i biglietti emessi per anticipazioni al Tesoro

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 2, comma 2, della legge n. 104/1991 (Proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato) è il seguente: «In relazione a particolari esigenze il Ministero del tesoro, d'intesa con la Banca d'Italia, può affidare all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o ad istituti di credito determinati servizi, operazioni o adempimenti compresi nell'ambito del servizio di tesoreria di cui all'art. 1».

Nota all'art. 7:

— Sull'importo massimo di emissione dei titoli pubblici l'art. 3, comma 8, della legge n. 501/1992 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995) dispone: «L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, è stabilito in lire 150.000 miliardi».

Nota all'art. 8:

— Il D.Lgs. n. 544/1948, la legge n. 30/1953 e la legge n. 1333/1964 recavano, rispettivamente:

1) «Norme in materia di anticipazioni al Tesoro da parte della Banca d'Italia»;

2) «Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero del tesoro, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente»;

3) «Norme in materia di anticipazione al Tesoro da parte della Banca d'Italia».

Note all'art. 10:

— Il testo degli articoli 33 e 34 del D.Lgs. n. 481/1992 (Attuazione della direttiva 89/646/CEE, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso

all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780 CEE) è, rispettivamente, il seguente:

«Art. 33 *(Sanzioni applicabili ad amministratori, componenti di organi di controllo e dipendenti)*. — 1. Per l'inosservanza delle norme degli articoli 10, commi 2 e 3, 20, 22, 23, 24, 42, commi 4 e 5, 49, comma 4, del presente decreto o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalla Banca d'Italia è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione nonché dei dipendenti.

2. La medesima sanzione si applica ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione dell'art. 37, terzo comma, della legge bancaria, delle norme e delle disposizioni indicate al comma 1 o per non aver vigilato affinché fossero osservate da altri.

3. Gli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono del pagamento della sanzione e sono tenuti a esercitare il diritto di regresso verso i responsabili.

4. Alle sanzioni previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni contenute nell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Ovunque siano richiamati gli articoli 87 e 88 della legge bancaria si intende richiamato il presente articolo».

«Art. 34 *(Procedura sanzionatoria)*. — 1. La Banca d'Italia, contestati gli addebiti alle persone e all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, propone al Ministro del tesoro l'applicazione delle sanzioni amministrative.

2. Il Ministro del tesoro, sulla base della proposta della Banca d'Italia, provvede ad applicare le sanzioni con decreto motivato. Il decreto è pubblicato, per estratto, nel "Bollettino" previsto dall'art. 105 della legge bancaria.

3. Contro il decreto del Ministro del tesoro è ammesso reclamo alla corte di appello di Roma. Il reclamo deve essere notificato alla Banca d'Italia nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto impugnato e deve essere depositato presso la cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notifica. La Banca d'Italia trasmette alla corte di appello gli atti ai quali il reclamo si riferisce, con le sue osservazioni.

4. La corte di appello, su istanza delle parti, può fissare termini per la presentazione di memorie e documenti nonché consentire l'audizione, anche personale, delle parti.

5. Il giudizio della corte di appello è dato in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.

6. Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della corte di appello, alla Banca d'Italia per la pubblicazione per estratto nel "Bollettino" indicato al comma 2.

7. Ovunque sia richiamato l'art. 90 della legge bancaria si intende richiamato il presente articolo».

Si riporta qui di seguito il testo dell'art. 32, primo comma, lettera *f)*, del R.D.L. n. 375/1936 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia), nonché dell'alinea della stessa disposizione:

«Le aziende di credito soggette alle disposizioni della presente legge dovranno attenersi alle istruzioni che l'Ispettorato comunicherà conformemente alle deliberazioni del Comitato dei Ministri, relativamente:

a)-e) (omissis);

f) al rapporto fra il patrimonio netto e le passività ed alle possibili forme di impiego dei depositi raccolti in eccedenza all'ammontare determinato dal rapporto stesso».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1089):

Presentato dal Ministro del tesoro (BARUCCI) il 19 marzo 1993.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede deliberante, l'8 aprile 1993, con pareri delle commissioni I, II, V, X e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 6ª commissione il 19 maggio 1993; 28 settembre 1993 e approvato il 6 ottobre 1993.

Camera dei deputati (atto n. 3233):

Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede legislativa, il 19 ottobre 1993, con pareri delle commissioni I, II, VI e X.

Esaminato dalla V commissione il 28 ottobre 1993; 4 novembre 1993 e approvato l'11 novembre 1993.

93G0563

LEGGE 1° dicembre 1993, n. **484**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1993, n. 391, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 1° ottobre 1993, n. 391, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 2 agosto 1993, n. 265.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° dicembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
IERVOLINO RUSSO, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° OTTOBRE 1993, N. 391.

Dopo l'articolo 1, inserire i seguenti:

«Art. 1-*bis*. — 1. Allo scopo di far fronte alla straordinaria necessità determinata dalla situazione di inagibilità, all'apertura dell'anno scolastico 1993-94, di

numerosi edifici adibiti ad uso scolastico nella città di Napoli, è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l'anno 1993, non applicandosi la disposizione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243.

2. I fondi di cui al comma 1 sono destinati ad interventi di manutenzione e di adeguamento degli edifici alle norme di igiene e di sicurezza, di locazione e, ove necessario, di requisizione temporanea di locali di proprietà pubblica o privata per il loro immediato utilizzo scolastico, di acquisto dell'arredamento necessario all'uso scolastico degli edifici.

3. Per la determinazione degli interventi da adottare ai sensi del comma 2, nonché delle relative modalità di esecuzione nei limiti di spesa definiti per ciascuno di detti interventi, è costituita, per la città di Napoli, una speciale commissione presieduta dal prefetto e composta dal sovrintendente scolastico regionale, dal provveditore agli studi, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dall'intendente di finanza, dal sovrintendente per i beni ambientali e architettonici, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco e dagli assessori designati, rispettivamente, dai presidenti della regione e della provincia e dal sindaco. I predetti componenti possono delegare un loro rappresentante. Il prefetto può chiamare a far parte della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati.

4. All'attuazione degli interventi determinati a norma del comma 3 provvede il prefetto o un componente della commissione da lui delegato, che si avvale degli uffici tecnici statali, regionali, provinciali e comunali. Alle requisizioni eventualmente occorrenti provvede, in ogni caso, il prefetto con decreto motivato.

5. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 4 sono adottati anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 1993.

7. L'onere di lire 15 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo è posto a carico del Fondo per la protezione civile istituito con decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547. Il relativo importo è versato, nei limiti predetti, alla contabilità speciale intestata alla prefettura di Napoli.

8. Al pagamento delle spese occorrenti per gli interventi di cui al presente articolo provvede la prefettura di Napoli sulla base di apposita certificazione sulla regolarità dei lavori eseguiti rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche e di attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, nonché sulla base dei documenti giustificativi vistati dal componente della commissione cui sia stata affidata l'esecuzione dell'intervento a norma del comma 4.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 1-*ter*. — 1. Al comma 13 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Possono, inoltre, essere disposti comandi di personale della scuola presso l'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di Roma e presso gli ISEF pareggiati, purché con oneri a loro carico».

NOTE

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 1° ottobre 1993, n. 391, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 232 del 2 ottobre 1993.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 14.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1534):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CIAMPI) e dal Ministro della pubblica istruzione (IERVOLINO RUSSO) il 2 ottobre 1993.

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede referente, il 5 ottobre 1993, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 6 ottobre 1993.

Esaminato dalla 7ª commissione il 28 ottobre 1993; 3, 4 novembre 1993.

Relazione scritta annunciata il 23 novembre 1993 (atto n. 1534-*A*- relatore sen. FERRARI Bruno).

Esaminato in aula e approvato il 24 novembre 1993.

Camera dei deputati (atto n. 3389):

Assegnato alle commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro), in sede referente, il 25 novembre 1993, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 30 novembre 1993.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 1° dicembre 1993.

Esaminato dalle commissioni riunite VII e XI il 30 novembre 1993.

Esaminato in aula e approvato il 1° dicembre 1993.

93G0565

DECRETO-LEGGE 29 novembre 1993, n. **485**.

Rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere al rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio, al fine di consentire l'attività gestionale di numerose imprese di settore, nonché la tutela dei livelli occupazionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per l'attuazione della legge 28 agosto 1989, n. 302, è autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni per l'anno 1993.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo per lire 9.000 milioni, delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui all'articolo 10, comma primo, della legge 17 febbraio 1982, n. 41, che all'uopo vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'Amministrazione competente.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1993

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DIANA, *Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

93G0561

DECRETO-LEGGE 29 novembre 1993, n. **486**.

Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni del Ministero del tesoro in società per azioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di ulteriormente accelerare le procedure di dismissione di partecipazioni del Ministero del tesoro in società per azioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Modalità della dismissione delle partecipazioni azionarie del Ministero del tesoro

1. Le vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale dello Stato non si applicano alle alienazioni delle partecipazioni del Tesoro in società per azioni, nonché agli atti ed alle operazioni complementari e strumentali alle medesime alienazioni.

2. L'alienazione da parte del Ministero del tesoro delle partecipazioni di cui al comma 1 viene effettuata, di norma, mediante offerta pubblica di vendita disciplinata dalla legge 12 febbraio 1992, n. 149, e relativi regolamenti attuativi, mediante concambio con titoli di Stato, ovvero mediante cessione delle azioni sulla base di trattative dirette con i potenziali acquirenti, precedute, previa determinazione dei Ministri competenti, da procedure di selezione secondo gli usi del mercato mobiliare e le consuetudini internazionali.

3. Il Ministero del tesoro, fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ai fini della predisposizione ed esecuzione delle operazioni di alienazione delle azioni delle società di cui al comma 1 e loro controllate, può affidare, salvo quanto previsto dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, a società di provata esperienza e capacità operativa nazionali ed estere, nonché a singoli professionisti di chiara fama, incarichi di studio, consulenza, valutazione, assistenza operativa, amministrazione di titoli di proprietà dello Stato e direzione delle operazioni di collocamento con facoltà di compiere per conto dello Stato operazioni strumentali e complementari, fatte salve le incompatibilità derivanti da conflitti d'interesse.

4. In caso di controversie relative agli incarichi di cui al comma 3, il compenso degli arbitri cui tali controversie siano eventualmente deferite è stabilito dal Ministro del tesoro.

Art. 2.

Poteri speciali

1. Le società di cui all'articolo 1 e loro controllate, che operino nel settore della difesa e dei pubblici servizi attinenti ai trasporti, alle telecomunicazioni e alle fonti di energia, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono tenute ad introdurre nei propri statuti, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, clausole che prevedano:

a) il gradimento, da rilasciarsi dal Ministro del tesoro entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, all'assunzione di partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi quelle che rappresentino almeno la decima parte del capitale sociale o la percentuale minore fissata dal Ministro del tesoro con proprio decreto. In caso di motivato rifiuto del gradimento restano fermi tra le parti gli effetti del contratto di cessione. Fino al decorso del termine, e in ogni caso dalla data in cui il gradimento sia stato rifiutato, il cessionario non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni eccedenti la partecipazione rilevante di cui al presente comma e dovrà cedere le stesse entro tre mesi. In caso di mancata ottemperanza, il tribunale, su richiesta del Ministro del tesoro, ordina la vendita delle azioni secondo le procedure di cui all'articolo 2359-*bis* del codice civile;

b) divieto di scioglimento o di liquidazione della società, di trasferimento dell'azienda, anche per fusione o scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifiche statutarie che abrogano o modificano, nel periodo della loro efficacia, i poteri di cui sopra.

2. Ai soci dissenzienti dalle deliberazioni che introducono i poteri speciali di cui al comma 1, lettera *b)*, spetta il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

Art. 3.

Efficacia dei poteri speciali

1. Le disposizioni statutarie relative ai poteri speciali non possono essere modificate; perdono efficacia alla scadenza del termine di cinque anni decorrente dalla data della deliberazione di cui all'articolo 2 o del minor termine stabilito con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 4.

Altre clausole statutarie

1. Le società individuate con le modalità di cui all'articolo 2, nonché le banche e le imprese assicurative direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, possono introdurre nello statuto, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, anche in via transitoria:

a) particolari norme per la nomina delle cariche sociali, al fine di assicurare la rappresentanza anche di minoranze azionarie;

b) un limite massimo di possesso azionario riferito al singolo socio ed al gruppo di appartenenza, per tale intendendosi la controllante, le controllate, le controllate di una stessa controllante, nonché le società collegate, assegnando un termine di tre anni per la dismissione delle partecipazioni che eccedono il limite stesso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Quando negli statuti vengano introdotte le disposizioni di cui al comma 1, lettera *b)*, queste si applicano alla partecipazione di qualunque socio anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 e seguenti del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

Art. 5.

Quorum *e termini di convocazione e comunicazione delle assemblee*

1. Le previsioni di cui agli articoli 2 e 4 sono adottate con delibera dell'assemblea straordinaria assunta, anche in deroga a diverse disposizioni statutarie, con le maggioranze previste dagli articoli 2368, 2369, 2369-*bis* del codice civile.

2. Nelle società di cui all'articolo 1 e loro controllate le cui azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e nei cui statuti sia introdotto un limite massimo di possesso azionario, l'assemblea straordinaria, in terza convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un ventesimo del capitale sociale, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 2441, commi quinto e ottavo, del codice civile.

3. Per le assemblee di cui al presente articolo, i termini per le comunicazioni alla Commissione nazionale per le società e la borsa di cui all'articolo 4, primo comma, n. 2), del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, sono ridotti a dieci giorni.

Art. 6.

Operazioni societarie

1. Alle operazioni di riorganizzazione e ristrutturazione di società e gruppi di società di cui all'articolo 1 e loro controllate, funzionali alle cessioni previste dal presente decreto, si applicano, ferme restando le competenze

previste dall'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, le disposizioni che seguono.

a) la costituzione di società per azioni può avvenire anche per atto unilaterale, nel rispetto di quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2475 del codice civile, da parte di una società posseduta per intero, direttamente od indirettamente, dallo Stato, con conferimento di danaro, di crediti, di beni in natura anche a valore di libro;

b) nei casi di cui alla lettera *a)* possono essere costituite con un unico atto una società per azioni controllante e una o più società per azioni controllate; in tal caso le aziende o rami di azienda appartenenti a società partecipanti all'operazione sono conferiti direttamente alle società controllate e le azioni sono attribuite alla controllante,

c) nel caso in cui siano previste più operazioni tra loro collegate che richiedano nomine di esperti ai sensi degli articoli 2343, 2440, 2498, terzo comma, 2501-*quinquies*, 2504-*novies* del codice civile, il presidente del tribunale nomina un unico esperto o un unico collegio di esperti. Quando concorrano diverse competenze territoriali provvede alla nomina il presidente del tribunale di Roma. Si applica la legge 8 luglio 1980, n. 319, ed i relativi decreti di determinazione dei compensi. Le tariffe ivi indicate sono ridotte del 50 per cento,

d) il termine di cui all'articolo 2503, comma primo, del codice civile per le fusioni e le scissioni è ridotto ad un mese.

Art. 7.

Competenze della Direzione generale del tesoro

1. Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni del Ministero del tesoro di cui agli articoli 15 e 16 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché alle disposizioni del presente decreto, le competenze della Direzione generale del tesoro di cui alle lettere *a), b), c), d)* ed *e)* dell'articolo 1, comma 1, della legge 27 novembre 1991, n. 378, sono così integrate:

«*f)* gestione finanziaria dei titoli azionari di proprietà del Tesoro dello Stato; rappresentanza dell'azionista nell'assemblea societaria; attività istruttorie e preparatorie relative a operazioni di cessione e collocamento sul mercato finanziario delle partecipazioni azionarie dello Stato».

Art. 8.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle operazioni di cessione dei cespiti da dismettere si provvede a carico dei relativi proventi. Al fondo di ammortamento di cui all'articolo 1 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, vengono versati i proventi netti delle operazioni.

2. Le quote dei proventi destinate alla copertura degli oneri sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro

3. I versamenti di cui ai commi 1 e 2 affluiscono al bilancio dello Stato con le modalità determinate con decreti del Ministro del tesoro

Art. 9

Entrata in vigore

1 Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 29 novembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

93G0566

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 novembre 1993.

Rilevazione della consistenza del personale e della relativa spesa: conto annuale. Applicazione dell'art. 65, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993. Circolare n. 33 del 24 aprile 1993 della Ragioneria generale dello Stato. (Direttiva USG/7607/14.1/12.2)

A tutti i Ministri

A tutti i Sottosegretari di Stato

Il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, con la circolare n. 33 del 24 aprile 1993, ha dettato i criteri e le modalità per l'attuazione dell'art. 65, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la rilevazione della consistenza del personale del pubblico impiego e della relativa spesa ai fini della definizione di un conto annuale.

Ritengo fondamentale e indispensabile per l'attività di Governo la puntuale attuazione della citata normativa.

Richiamo, pertanto, l'attenzione dei signori Ministri e Sottosegretari di Stato sul fatto che l'insufficienza dei dati essenziali relativi al personale, alle relative spese e ai connessi fenomeni gestionali è motivo di difficoltà all'azione amministrativa, in particolare per ciò che concerne gli aspetti programmatici ed economico-finanziari della gestione del personale, nonché per l'avvio degli stessi rinnovi contrattuali nel pubblico impiego.

A tal fine invito le SS.LL. perché pongano in atto tutte le necessarie iniziative per la puntuale e completa attuazione di tale adempimento, evitando ritardi e comportamenti omissivi.

In particolare i Ministri dell'interno e della sanità, nonché il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali, ove necessario, dovranno provvedere con specifici interventi nei confronti delle amministrazioni locali per le rilevazioni dei comparti degli enti locali e della sanità.

Rammento che alla mancata presentazione del conto annuale e della relativa relazione, il comma 2 del citato art. 65 riconnette l'applicazione delle misure di cui all'art. 30, comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Presidente: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 29 novembre 1993
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 214

93A6752

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 novembre 1993.

Delega di attribuzioni del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali al Sottosegretario di Stato on. Pasquale Diglio, per atti di competenza dell'Amministrazione.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 2 del regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100, concernente l'attribuzione ai Sottosegretari di Stato di funzioni loro delegate dal Ministro;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto-legge 4 agosto 1993, n. 272, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e l'istituzione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, reiterato con decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 393;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 agosto 1993 con il quale l'on. Pasquale Diglio è stato nominato Sottosegretario di Stato al coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visti i decreti numeri 30001, 30002, 30004 del 9 agosto 1993 e n. 30468 del 22 settembre 1993, con i quali, in attesa dell'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 3 del decreto-legge 4 agosto 1993 reiterato con decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 393, sono state delegate ai dirigenti generali dott. Antonino Di Salvo, dott. Vincenzo Pilo, dott. Walter Luchetti e dott. Giuseppe Ambrosio le funzioni già di competenza delle Direzioni generali degli affari generali, della produzione agricola, della tutela economica dei prodotti agricoli del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste e della Direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile;

Visto il decreto n. 30207 del 1° settembre 1993 con il quale sono state confermate al dott. Alfonso Alessandrini le funzioni connesse agli affari di competenza della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste presso il soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ritenuta l'opportunità i delegare alcune attribuzioni al predetto Sottosegretario di Stato on. Pasquale Diglio;

Decreta:

Art. 1.

Sono riservati esclusivamente alla firma del Ministro:

1) gli atti di particolare rilevanza politica, amministrativa ed economica;

2) gli atti normativi e regolamentari;

3) le circolari contenenti direttive generali;

4) le risposte a quesiti involgenti questioni di principio;

5) gli atti inerenti alla programmazione nazionale nel settore agricolo e forestale e l'assegnazione delle relative risorse finanziarie;

6) la controfirma dei decreti del Presidente della Repubblica e dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;

7) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché la corrispondenza con l'Avvocatura generale dello Stato su questioni di particolare rilevanza;

8) gli atti che devono essere sottosposti alle decisioni del Consiglio dei Ministri, dei Comitati interministeriali di programmazione economica generale o settoriale, delle commissioni interregionali;

9) gli atti relativi ai rapporti con le regioni, con la CEE, con la NATO, con gli altri organismi internazionali e sovranazionali;

10) i provvedimenti interministeriali;

11) i provvedimenti ministeriali con i quali si esprime o si nega il concerto;

12) gli altri atti inerenti la funzione di direzione politica nonché il potere di annullamento per motivi di legittimità e di revoca o riforma per motivi di merito degli atti emanati dai dirigenti;

13) la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica;

14) gli atti relativi all'esercizio delle attribuzioni demandate al Ministro dall'art. 6 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, in materia di equo canone nell'affitto dei fondi rustici;

15) i provvedimenti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti ed istituti sottoposti alla vigilanza del Ministero;

16) gli atti di liquidazione coatta amministrativa di imprese soggete alla vigilanza del Ministero;

17) gli atti di organizzazione degli uffici e di conferimento delle funzioni dirigenziali;

18) gli atti relativi alla costituzione di commissioni o di comitati;

19) gli atti relativi a designazioni di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, comitati o commissioni, compresi i collegi arbitrali e le commissioni di collaudo;

20) i provvedimenti conseguenti ad ispezioni ed inchieste di particolare rilevanza.

Restano salvi gli atti di gestione di competenza dei dirigenti, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ivi compresi quelli delegati ai dirigenti generali con i decreti numeri 30001, 30002, 30004 del 9 agosto 1993, n. 30207 del 1° settembre 1993 e n. 30468 del 22 settembre 1993 citati in premessa.

Art. 2.

Fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 1 del presente decreto, al Sottosegretario di Stato on. Pasquale Diglio è conferita la delega in ordine alle sottoindicate materie:

pesca marittima, pesca in acque interne ed acquacoltura;

credito agrario.

Art. 3.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente dell'AIMA, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente, Sottosegretario di Stato al coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Art. 4.

Al Sottosegretario di Stato è, altresì, conferita la delega per le spese di rappresentanza derivanti da esigenze connesse all'espletamento dell'incarico da esso rivestito, entro il limite massimo di spesa stabilito dal Ministro.

Il Sottosegretario di Stato è incaricato di seguire i lavori parlamentari, riferendone al Ministro sia nelle assemblee che nelle commissioni, per le materie attinenti alle competenze ad esso delegate e per le altre che il Ministro deferisca di volta in volta.

Il Sottosegretario di Stato è, altresì, incaricato di rappresentare in caso di impedimento del Ministro, il Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali nelle sedute comunitarie e di partecipare alle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'agricoltura della CEE.

Con appositi provvedimenti si procederà, di volta in volta, a delegare al Sottosegretario di Stato la presidenza delle commissioni e dei comitati operanti nell'ambito delle attribuzioni del Ministero.

Art. 5.

Gli atti delegati al Sottosegretario di Stato debbono essere trasmessi dalla gestione della pesca marittima al Gabinetto del Ministro, che ne curerà l'inoltro al Sottosegretario di Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 1993

Il Ministro: DIANA

93A6706

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 20 settembre 1993.

Determinazione del corrispettivo dovuto all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per ogni titolo pagato di pensione, di assegno o di indennità di accompagnamento a favore di mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti per conto del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1992.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 aprile 1961, n. 355;

Visto l'art. 19 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 854;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Visto il decreto ministeriale Poste-Tesoro 21 maggio 1992;
Sentita la commissione di cui al secondo comma dell'art. 1 della predetta legge n. 854/1973:

Decreta:

Art. 1

Il corrispettivo dovuto all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per ogni titolo pagato di pensione, di assegno o di indennità di accompagnamento a favore di mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti per conto del Ministero dell'interno, è determinato in L. 7.274 per l'anno finanziario 1992.

Art. 2.

Al rimborso della differenza tra il corrispettivo versato e quello dovuto per l'anno 1992, si provvederà entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, mentre per il corrispettivo dovuto per gli anni finanziari 1993 e seguenti si provvederà entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni effettuate.

Art. 3.

L'onere di cui ai precedenti articoli 1 e 2 graverà sui capitoli 4288, 4289 e 4290 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 1993

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1993
Registro n. 13 Poste, foglio n. 255

93A6705

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 1° ottobre 1993, n. 391 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 232 del 2 ottobre 1993), **coordinato con la legge di conversione 1° dicembre 1993, n. 484** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 7), **recante: «Interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Per l'anno scolastico 1993-94 nelle regioni Sicilia, Calabria, Campania, Puglia e Sardegna e nelle aree urbane di Milano, Torino e Roma, al fine di assicurare una più qualificata e razionale prosecuzione delle attività didattico-educative e psico-pedagogiche finalizzate alla prevenzione e alla rimozione della dispersione scolastica, è autorizzata l'utilizzazione di duecentocinquanta unità di personale docente della scuola media e della scuola materna che abbia svolto tali attività nell'anno scolastico 1992-93.

2. I criteri e le modalità per la ripartizione e l'utilizzazione del predetto personale e per la realizzazione dei progetti delle attività di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

3. Il disposto dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243 *(a)*, si applica anche alla scuola materna.

4. Il limite massimo di mille unità di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35 *(b)*, per le utilizzazioni del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e del personale direttivo ed educativo delle istituzioni educative, presso uffici, enti ed associazioni, è ridotto, per l'anno 1993-94, a settecentocinquanta unità. Per il medesimo anno scolastico non si fa luogo alle predette utilizzazioni presso le università e gli istituti superiori di cui alla lettera *b)* dello stesso articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 35 del 1993 *(b)*.

(a) Il D.L. n. 155/1993 reca: «Misure urgenti per la finanza pubblica». Si trascrive il testo del comma 5 del relativo art. 5: «Nelle scuole secondarie, ivi compresi gli istituti d'arte e i licei artistici, per gli insegnamenti nei quali vi sia personale soprannumerario è consentito lo svolgimento delle attività di cui al sesto e nono comma dell'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nel limite del 15 per cento del personale soprannumerario medesimo».

Il testo del sesto e nono comma dell'art. 14 della legge n. 270/1982 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente), sopracitati, è il seguente:

«Il personale docente di ruolo, incluso · nel rispetto delle priorità indicate nel primo comma del presente articolo

quello delle dotazioni aggiuntive, che sia in possesso di specifici requisiti, può essere utilizzato anche nei periodi di tempo determinati, per tutto o parte del normale orario di servizio, in attività didattico-educative e psico-pedagogiche previste dalla programmazione di ciascun circolo didattico o scuola, secondo criteri e modalità da definirsi mediante apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con particolare riferimento alle attività di sostegno, di recupero e di integrazione degli alunni portatori di *handicaps* e di quelli che presentano specifiche difficoltà di apprendimento nonché per insegnamenti speciali e attività integrative e complementari previsti dalle leggi vigenti.

Commi settimo ed ottavo *(Omissis)*.

L'utilizzazione del personale docente secondo quanto previsto nei commi sesto ed ottavo del presente articolo è disposta dal direttore didattico o dal capo dell'istituto, nei limiti numerici risultanti dalla disponibilità di personale di ruolo assegnato al circolo o alla scuola, purché il personale docente così utilizzato sia sostituibile con personale di ruolo assegnato al circolo o alla scuola media. Nei limiti delle disponibilità di cui al presente comma, è possibile concedere esoneri parziali o totali dal servizio per i docenti di ruolo che siano impegnati in attività di aggiornamento o che frequentino regolarmente i corsi per il conseguimento di titoli di specializzazione e di perfezionamento attinenti la loro utilizzazione e richiesti dalle leggi e dagli ordinamenti scolastici, ivi compresi i corsi di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, purché organizzati, nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste dall'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, o direttamente dal Ministero della pubblica istruzione, o sulla base di convenzioni a tal fine da questo stipulate, da istituti universitari. Alle convenzioni con gli istituti universitari si applicano le disposizioni di cui all'art. 66 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382».

(b) Per il testo dell'intero art. 5 del D.Lgs. n. 35/1993 si veda la nota *(a)* all'art. 1-*ter*.

Art. 1-*bis*.

1. *Allo scopo di far fronte alla straordinaria necessità determinata dalla situazione di inagibilità, all'apertura dell'anno scolastico 1993-94, di numerosi edifici adibiti ad uso scolastico nella città di Napoli, è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l'anno 1993, non applicandosi la disposizione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243* ***(a)***.

2. *I fondi di cui al comma 1 sono destinati ad interventi di manutenzione e di adeguamento degli edifici alle norme di igiene e di sicurezza, di locazione, e, ove necessario, di requisizione temporanea di locali di proprietà pubblica o privata per il loro immediato utilizzo scolastico, di acquisto dell'arredamento necessario all'uso scolastico degli edifici.*

3. *Per la determinazione degli interventi da adottare ai sensi del comma 2, nonché delle relative modalità di esecuzione nei limiti di spesa definiti per ciascuno di detti interventi, è costituita, per la città di Napoli, una speciale commissione presieduta dal prefetto e composta dal sovrintendente scolastico regionale, dal provveditore agli studi, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dall'intendente di finanza, dal sovrintendente per i beni ambientali e architettonici, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco e dagli assessori designati, rispettivamente, dai presidenti della regione e della provincia e dal sindaco. I predetti componenti possono delegare un loro rappresentante. Il prefetto può chiamare a far parte della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati.*

4. *All'attuazione degli interventi determinati a norma del comma 3 provvede il prefetto o un componente della commissione da lui delegato, che si avvale degli uffici tecnici statali, regionali, provinciali e comunali. Alle requisizioni eventualmente occorrenti provvede, in ogni caso, il prefetto con decreto motivato.*

5. *I provvedimenti di cui ai commi 2 e 4 sono adottati anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.*

6. *Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 1993.*

7. *L'onere di lire 15 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo è posto a carico del Fondo per la protezione civile istituito con decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547* ***(b)***. *Il relativo importo è versato, nei limiti predetti, alla contabilità speciale intestata alla prefettura di Napoli.*

8. *Al pagamento delle spese occorrenti per gli interventi di cui al presente articolo provvede la prefettura di Napoli sulla base di apposita certificazione sulla regolarità dei lavori eseguiti rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche e di attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture rilasciata dall'ufficio tecnico erariale nonché sulla base dei documenti giustificativi vistati dal componente della commissione cui sia stata affidata l'esecuzione dell'intervento a norma del comma 4.*

9. *Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

(a) Il comma 1 dell'art. 11 del D.L. n. 155/1993 (Misure urgenti per la finanza pubblica), prevede che: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto [22 maggio 1993, *n.d.r.*], la facoltà di impegnare le spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1993 può essere esercitata limitatamente alle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni (ed in particolare a quelle afferenti le iniziative in atto per il potenziamento della sicurezza pubblica), agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi con il funzionamento di enti decentrati, alle spese derivanti da accordi internazionali, nonché alle annualità relative ai limiti di impegno decorrenti da esercizi precedenti ed alle rate di ammortamento di mutui».

(b) Il D.L. n. 428/1982 reca: «Misure urgenti per assicurare l'impiego di aeromobili militari nell'azione di prevenzione e di spegnimento degli incendi».

Art. 1-*ter*.

1. *Al comma 13 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35* ***(a)***, *è aggiunto in fine il seguente periodo: «Possono, inoltre, essere disposti comandi di personale della scuola presso l'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di Roma e presso gli ISEF pareggiati, purché con oneri a loro carico».*

(a) Il D.Lgs. n. 35/1993 reca: «Riordino della normativa in materia di utilizzazione del personale della scuola, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421». Si trascrive il testo del relativo art. 5, come sopra modificato:

«Art. 5 *(Disciplina delle nuove forme di utilizzazione in compiti connessi con la scuola)*. — 1. In sostituzione delle disposizioni di cui ai

commi decimo ed undicesimo dell'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, ed a modifica di tutte le disposizioni che autorizzano l'impiego del personale della scuola in funzioni diverse da quelle di istituto, il Ministro della pubblica istruzione può disporre, a decorrere dal 1° settembre 1993, utilizzazioni del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, nonché del personale direttivo ed educativo delle istituzioni educative, nel limite massimo di 1.000 unità, presso i seguenti uffici, enti ed associazioni:

a) uffici dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica, per attività inerenti all'aggiornamento, alla sperimentazione, al diritto allo studio, all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, alla prevenzione delle tossicodipendenze ed all'educazione della salute nonché allo sport;

b) università degli studi ed altri istituti di istruzione superiore, ivi compresi gli istituti superiori di educazione fisica, per ricerche attinenti alle metodologie pedagogiche e, per gli istituti superiori di educazione fisica, anche per compiti di direzione tecnica;

c) associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, che attuino progetti di ricerca concernenti il servizio scolastico e svolgano compiti di progettazione, coordinamento ed organizzazione di attività di formazione ed aggiornamento;

d) enti ed associazioni che svolgano attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti e che risultino iscritti all'albo di cui all'art. 116 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

e) enti, istituzioni o amministrazioni che svolgano, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo dell'educazione e della scuola od in campi ad essi connessi, presso i quali il personale utilizzato sia chiamato ad esercitare attività direttamente attinenti al diritto allo studio, con particolare riferimento all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, nonché attività inerenti a tematiche educative emergenti; enti aventi finalità istituzionali nel campo della cultura.

2. Le utilizzazioni presso gli enti ed associazioni di cui alla lettera *d)* del comma 1 sono disposte nel limite di cui all'art. 105, comma 7, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

3. Le utilizzazioni presso gli uffici dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e presso gli uffici dell'amministrazione scolastica periferica sono effettuate previa determinazione, anche sulla base delle richieste pervenute, di un contingente complessivo da assegnare a detti uffici e previa sua ripartizione tra di essi, sentite le organizzazioni sindacali. Di detta ripartizione è data tempestiva comunicazione agli uffici interessati. Il Ministro dispone le predette utilizzazioni sulla base delle designazioni formulate dai dirigenti responsabili degli uffici medesimi, secondo l'ordine di una graduatoria che sarà compilata a cura degli uffici stessi.

4. La graduatoria di cui al comma 3 è basata sulla valutazione di titoli culturali, scientifici e professionali, ai quali è assegnato un punteggio complessivo di 100 punti, di cui 30 per i titoli culturali, 30 per i titoli scientifici e 40 per i titoli professionali. Nella valutazione dei titoli professionali si tiene conto delle pregresse esperienze compiute nello svolgimento dei compiti specifici cui si riferisce l'utilizzazione. La graduatoria ha validità triennale.

5. Salvo revoca da parte del Ministro della pubblica istruzione e salvo rinuncia da parte dell'ufficio presso cui l'assegnazione è disposta o rinuncia degli interessati, le utilizzazioni adottate sulla base della graduatoria di cui al comma 4 hanno durata triennale e sono rinnovabili per due ulteriori trienni su richiesta motivata del predetto ufficio.

6. Tutte le altre utilizzazioni hanno durata annuale e sono rinnovabili sino ad un massimo di nove anni complessivi.

7. Nella ripartizione del contingente di 1.000 unità tra le varie forme di utilizzazione è data priorità alle esigenze relative all'integrazione degli alunni portatori di handicap, alla prevenzione delle tossicodipendenze, all'educazione della salute.

8. I provvedimenti di utilizzazione possono essere adottati soltanto nei riguardi di personale che abbia superato il periodo di prova.

9. Il periodo trascorso in posizione di personale utilizzato è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.

10. Ai fini della verifica dell'attività svolta dal predetto personale, gli uffici, enti ed associazioni sono tenuti a presentare annualmente una relazione sui compiti svolti dal personale stesso e sui risultati ottenuti. La relativa valutazione è effettuata con la collaborazione di ispettori tecnici scelti dal Ministro della pubblica istruzione; di essa il Ministro terrà conto ai fini dell'eventuale revoca del provvedimento di utilizzazione.

11. Per l'anno scolastico 1993-1994 il Ministro della pubblica istruzione provvede alle utilizzazioni del personale della scuola nel numero e in conformità ai principi e criteri stabiliti dal presente articolo.

12. Il personale comandato o utilizzato sulla base delle disposizioni così abrogate è restituito ai compiti di istituto allo scadere dei periodi consentiti di comando od utilizzazione.

13. Non si applicano al personale della scuola le disposizioni che prevedono comandi, con riguardo alla generalità dei dipendenti civili dello Stato e degli altri dipendenti pubblici, senza specifico riferimento allo stesso personale della scuola; fanno eccezione le disposizioni contenute nella legge 11 marzo 1953, n. 87, nella legge 9 agosto 1948, n. 1077, nel regio decreto 24 luglio 1924, n. 1100, e nella legge 23 agosto 1988, n. 400. *Possono, inoltre, essere disposti comandi di personale della scuola presso l'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di Roma e presso gli ISEF pareggiati, purché con oneri a loro carico.*

14. Restano ferme le norme che il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, detta per la dotazione di personale necessaria al funzionamento degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamenti educativi, del Centro europeo dell'educazione e della biblioteca di documentazione pedagogica, nonché le norme di cui alla legge 16 gennaio 1967, n. 3, alla legge 13 agosto 1980, n. 464, e alla legge 2 dicembre 1967, n. 1213, nel limite di un contingente di docenti della scuola elementare e di direttori didattici non superiore a duecento unità. È fatto altresì salvo quanto disposto dall'art. 63, penultimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, circa il mantenimento ad esaurimento nell'assegnazione ai compiti attualmente svolti dal personale della scuola che trovasi nelle condizioni ivi previste.

15. Il presente articolo non si applica ai comandi, disposti in base ad accordi internazionali, presso enti od organismi stranieri od internazionali. Non si applica altresì ai comandi relativi allo svolgimento di compiti di insegnamento che le vigenti disposizioni pongono a carico del Ministero della pubblica istruzione.

16. Il Ministro della pubblica istruzione determina, con propria ordinanza, le modalità di applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo, stabilendo, ove necessario, anche i criteri per una loro attuazione graduale, soprattutto con riguardo all'esigenza di assicurare la continuità ed il completamento di progetti di particolare rilievo, per la cui realizzazione il personale utilizzato o comandato sia impegnato».

Per il testo delle disposizioni richiamate nell'articolo soprariportato, consultare il testo del D.Lgs. n. 35/1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 39 del 17 febbraio 1993.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

93A6773

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sostituzione di un membro della Commissione nazionale per le società e la borsa

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1993, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1993, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 197, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il prof. Marco Onado è stato nominato membro della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) in sostituzione del prof. Roberto Artoni.

93A6709

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 389, recante: «Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni del Ministero del tesoro in società per azioni».

Il decreto-legge 27 settembre 1993, n. 389, recante: «Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni del Ministero del tesoro in società per azioni», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 232 del 2 ottobre 1993.

93A6759

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Determinazione per l'anno 1992 del costo di intervento relativamente al contributo a favore di edifici di culto

Con decreto ministeriale n. 1745 del 13 novembre 1993 il costo di intervento di cui all'art. 10 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (edifici di culto), è stabilito per l'anno 1992 in L. 1.101.716 al mq. Tale costo è elevabile a L. 1.125.953 nel caso in cui il proprietario provveda alla demolizione del fabbricato.

93A6717

Determinazione per l'anno 1992 dei costi di intervento relativamente al contributo a favore del patrimonio edilizio privato

Con decreto ministeriale n. 1746 del 13 novembre 1993 il costo di intervento di cui all'art. 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 433 e dell'ordinanza n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992 è stabilito per l'anno 1992 in L. 963.721 al mq comprensivo di costo di elevazione, costo di fondazione, sistemazione esterna, allacciamenti e degli oneri complementari quindi le spese generali e tecniche, l'acquisizione aree e le urbanizzazioni, prospezioni geognostiche e l'IVA.

Tale costo è elevabile a L. 1.068.766 al mq nel caso faccia carico al proprietario la spesa per la demolizione del fabbricato danneggiato.

93A6718

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 9 novembre 1993 è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla S.p.a. Poligrafici editoriale, con sede in Bologna, unita di Il Resto del Carlino di Bologna, La Nazione di Firenze e Polipress Agenzia stampa di Bologna, per un ulteriore periodo dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1994.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1993 è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla S.r.l. S.T.T. - Società tipografica trentina, con sede in Milano e stabilimento in Trento, per il periodo dal 15 gennaio 1993 al 14 gennaio 1994.

93A6713

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 9 novembre 1993 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, commi 3 e 4, della legge 1° giugno 1991, n. 169, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende edili operanti nelle aree e nei lavori sottoelencati, per i periodi indicati:

1) Area del comune di Napoli — Aziende impegnate nella realizzazione della nuova casa circondariale di Secondigliano (Napoli). Lavoratori licenziati dall'8 ottobre 1990
   delibera CIPI 13 luglio 1993;
   periodo: dal 5 aprile 1991 all'11 agosto 1991
   primo decreto ministeriale 20 settembre 1993.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1993 i lavoratori licenziati entro il 10 agosto 1991 dalle aziende edili operanti nelle aree e nei lavori sottoelencati, già percettori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, commi 3 e 4, della legge 1° giugno 1991, n. 169, del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, continuano a beneficiare del predetto trattamento a far data dall'11 agosto 1991 per un periodo pari a ventisette mesi, ridotto del numero massimo di centottanta giorni.

1) Area del comune di Napoli — Aziende impegnate nella realizzazione della nuova casa circondariale di Secondigliano (Napoli). Lavoratori licenziati dall'8 ottobre 1990
   delibera CIPI 13 luglio 1993,
   primo decreto ministeriale 20 settembre 1993.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1993 ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, della legge 23 luglio 1991, n. 223, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende edili operanti nelle aree e nei lavori sottoelencati, per i periodi indicati:

1) Area del comune di S. Pietro Infine (Caserta) — Lavoratori licenziati dalle aziende impegnate nei lavori di completamento della linea ferroviaria Rocca d'Evandro-Venafra. Lavoratori licenziati dal 9 settembre 1991
   delibera CIPI 19 ottobre 1993,
   periodo: dal 9 settembre 1991 all'8 marzo 1992.
2) Area del comune di S. Pietro Infine (Caserta) — Lavoratori licenziati dalle aziende impegnate nei lavori di completamento della linea ferroviaria Rocca d'Evandro-Venafra. Lavoratori licenziati dal 9 settembre 1991
   delibera CIPI 19 ottobre 1993,
   periodo: dal 9 marzo 1992 all'8 settembre 1992.
3) Area del comune di S. Pietro Infine (Caserta) — Lavoratori licenziati dalle aziende impegnate nei lavori di completamento della linea ferroviaria Rocca d'Evandro-Venafra. Lavoratori licenziati dal 9 settembre 1991
   delibera CIPI 19 ottobre 1993,
   periodo: dal 9 settembre 1992 all'8 marzo 1993.
4) Area del comune di S. Pietro Infine (Caserta). — Lavoratori licenziati dalle aziende impegnate nei lavori di completamento della linea ferroviaria Rocca d'Evandro-Venafra. Lavoratori licenziati dal 9 settembre 1991
   delibera CIPI 19 ottobre 1993,
   periodo: dal 9 marzo 1993 all'8 settembre 1993.

5) Area del comune di S. Pietro Infine (Caserta). — Lavoratori licenziati dalle aziende impegnate nei lavori di completamento della linea ferroviaria Rocca d'Evandro-Venafra. Lavoratori licenziati dal 9 settembre 1991:

delibera CIPI 19 ottobre 1993;
periodo: dal 9 settembre 1993 all'8 dicembre 1993.

6) Area dell'Alta Irpinia. - Lavoratori licenziati da imprese impegnate nella realizzazione del terzo lotto della strada a s.v. fondo valle Sele-Ofantina tratto Calabritto-Lioni (Avellino). Lavoratori licenziati dal 1° settembre 1991:

delibera CIPI 19 ottobre 1993;
periodo: dal 1° settembre 1991 al 29 febbraio 1992.

7) Area dell'Alta Irpinia. Lavoratori licenziati da imprese impegnate nella realizzazione del terzo lotto della strada a s.v. fondo valle Sele-Ofantina tratto Calabritto-Lioni (Avellino). Lavoratori licenziati dal 1° settembre 1991:

delibera CIPI 19 ottobre 1993;
periodo: dal 1° marzo 1992 al 31 agosto 1992.

8) Area dell'Alta Irpinia. Lavoratori licenziati da imprese impegnate nella realizzazione del terzo lotto della strada a s.v. fondo valle Sele-Ofantina tratto Calabritto-Lioni (Avellino). Lavoratori licenziati dal 1° settembre 1991:

delibera CIPI 19 ottobre 1993;
periodo: dal 1° settembre 1992 al 28 febbraio 1993.

9) Area dell'Alta Irpinia. Lavoratori licenziati da imprese impegnate nella realizzazione del terzo lotto della strada a s.v. fondo valle Sele-Ofantina tratto Calabritto-Lioni (Avellino). Lavoratori licenziati dal 1° settembre 1991:

delibera CIPI 19 ottobre 1993;
periodo: dal 1° marzo 1993 al 31 agosto 1993.

10) Area dell'Alta Irpinia. — Lavoratori licenziati da imprese impegnate nella realizzazione del terzo lotto della strada a s.v. fondo valle Sele-Ofantina tratto Calabritto-Lioni (Avellino). Lavoratori licenziati dal 1° settembre 1991:

delibera CIPI 19 ottobre 1993;
periodo: dal 1° settembre 1993 al 30 novembre 1993.

11) Area del comune di S. Pietro di Caridà (Reggio Calabria). Lavoratori licenziati dall'impresa Feloni a seguito del completamento dei lavori della diga sul Metrano in località Castagnara. Lavoratori licenziati dal 16 marzo 1992:

delibera CIPI 19 ottobre 1993;
periodo: dal 16 marzo 1992 al 15 settembre 1992.

12) Area del comune di S. Pietro di Caridà (Reggio Calabria). — Lavoratori licenziati dall'impresa Feloni a seguito del completamento dei lavori della diga sul Metrano in località Castagnara. Lavoratori licenziati dal 16 marzo 1992:

delibera CIPI 19 ottobre 1993;
periodo: dal 16 settembre 1992 al 15 marzo 1993.

13) Area del comune di S. Pietro di Caridà (Reggio Calabria). Lavoratori licenziati dall'impresa Feloni a seguito del completamento dei lavori della diga sul Metrano in località Castagnara. Lavoratori licenziati dal 16 marzo 1992:

delibera CIPI 19 ottobre 1993;
periodo: dal 16 marzo 1993 al 15 settembre 1993.

14) Area comune di S. Pietro di Caridà (Reggio Calabria). — Lavoratori licenziati dall'impresa Feloni a seguito del completamento dei lavori della diga sul Metrano in località Castagnara. Lavoratori licenziati dal 16 marzo 1992:

delibera CIPI 19 ottobre 1993;
periodo: dal 16 settembre 1993 al 15 marzo 1994.

15) Area del comune di S. Pietro di Caridà (Reggio Calabria). Lavoratori licenziati dall'impresa Feloni a seguito del completamento dei lavori della diga sul Metrano in località Castagnara. Lavoratori licenziati dal 16 marzo 1992:

delibera CIPI 19 ottobre 1993;
periodo: dal 16 marzo 1994 al 15 giugno 1994.

16) Area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). — Lavoratori licenziati dall'impresa Cogitau a seguito del completamento dei lavori relativi alle opere idrauliche di prima fase a servizio dell'agglomerato di Gioia Tauro (Reggio Calabria). Lavoratori licenziati dal 31 dicembre 1991:

delibera CIPI 19 ottobre 1993;
periodo: dal 31 dicembre 1991 al 30 giugno 1992.

17) Area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). - Lavoratori licenziati dall'impresa Cogitau a seguito del completamento dei lavori relativi alle opere idrauliche di prima fase a servizio dell'agglomerato di Gioia Tauro (Reggio Calabria). Lavoratori licenziati dal 31 dicembre 1991:

delibera CIPI 19 ottobre 1993;
periodo: dal 1° luglio 1992 al 31 dicembre 1992.

18) Area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). — Lavoratori licenziati dall'impresa Cogitau a seguito del completamento dei lavori relativi alle opere idrauliche di prima fase a servizio dell'agglomerato di Gioia Tauro (Reggio Calabria). Lavoratori licenziati dal 31 dicembre 1991:

delibera CIPI 19 ottobre 1993;
periodo: dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

19) Area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). — Lavoratori licenziati dall'impresa Cogitau a seguito del completamento dei lavori relativi alle opere idrauliche di prima fase a servizio dell'agglomerato di Gioia Tauro (Reggio Calabria). Lavoratori licenziati dal 31 dicembre 1991:

delibera CIPI 19 ottobre 1993;
periodo: dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

20) Area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). - Lavoratori licenziati dall'impresa Cogitau a seguito del completamento dei lavori relativi alle opere idrauliche di prima fase a servizio dell'agglomerato di Gioia Tauro (Reggio Calabria). Lavoratori licenziati dal 31 dicembre 1991:

delibera CIPI 19 ottobre 1993;
periodo: dal 1° gennaio 1994 al 31 marzo 1994.

21) Area del comune di Minervino Murge (Bari). Lavoratori licenziati dall'impresa Minervino Alto a seguito del completamento dell'opera «Attrezzamento del comprensorio irriguo di Minervino Alto - II lotto». Lavoratori licenziati dal 26 ottobre 1991:

delibera CIPI 19 ottobre 1993;
periodo: dal 26 ottobre 1991 al 25 aprile 1992.

22) Area del comune di Minervino Murge (Bari). — Lavoratori licenziati dall'impresa Minervino Alto a seguito del completamento dell'opera «Attrezzamento del comprensorio irriguo di Minervino Alto - II lotto». Lavoratori licenziati dal 26 ottobre 1991:

delibera CIPI 19 ottobre 1993;
periodo: dal 26 aprile 1992 al 25 ottobre 1992.

23) Area del comune di Minervino Murge (Bari). Lavoratori licenziati dall'impresa Minervino Alto a seguito del completamento dell'opera «Attrezzamento del comprensorio irriguo di Minervino Alto - II lotto». Lavoratori licenziati dal 26 ottobre 1991:

delibera CIPI 19 ottobre 1993;
periodo: dal 26 ottobre 1992 al 25 aprile 1993.

24) Area del comune di Minervino Murge (Bari). — Lavoratori licenziati dall'impresa Minervino Alto a seguito del completamento dell'opera «attrezzamento del comprensorio irriguo di Minervino Alto - secondo lotto». Lavoratori licenziati dal 26 ottobre 1991:

delibera CIPI 19 ottobre 1993;
periodo: dal 26 aprile 1993 al 25 ottobre 1993.

25) Area del comune di Minervino Murge (Bari). — Lavoratori licenziati dall'impresa Minervino Alto a seguito del completamento dell'opera «attrezzamento del comprensorio irriguo di Minervino Alto - secondo lotto». Lavoratori licenziati dal 26 ottobre 1991:

delibera CIPI 19 ottobre 1993;
periodo: dal 26 ottobre 1993 al 25 gennaio 1994.

26) Area dei comuni di Marsala, Trapani, Paceco. — Lavoratori licenziati dall'impresa Italcantieri a seguito del completamento dei lavori di sistemazione del fiume Birgi. Lavoratori licenziati dal 16 novembre 1991:

delibera CIPI 19 ottobre 1993;
periodo: dal 16 novembre 1991 al 15 maggio 1992.

27) Area dei comuni di Marsala, Trapani, Paceco. — Lavoratori licenziati dall'impresa Italcantieri a seguito del completamento dei lavori di sistemazione del fiume Birgi. Lavoratori licenziati dal 16 novembre 1991:

delibera CIPI 19 ottobre 1993;
periodo: dal 16 maggio 1992 al 15 novembre 1992.

28) Area dei comuni di Marsala, Trapani, Paceco. — Lavoratori licenziati dall'impresa Italcantieri a seguito del completamento dei lavori di sistemazione del fiume Birgi. Lavoratori licenziati dal 16 novembre 1991:

delibera CIPI 19 ottobre 1993;
periodo: dal 16 novembre 1992 al 15 maggio 1993.

29) Area dei comuni di Marsala, Trapani, Paceco. — Lavoratori licenziati dall'impresa Italcantieri a seguito del completamento dei lavori di sistemazione del fiume Birgi. Lavoratori licenziati dal 16 novembre 1991:

delibera CIPI 19 ottobre 1993;
periodo: dal 16 maggio 1993 al 15 novembre 1993.

30) Area dei comuni di Marsala, Trapani, Paceco. — Lavoratori licenziati dall'impresa Italcantieri a seguito del completamento dei lavori di sistemazione del fiume Birgi. Lavoratori licenziati dal 16 novembre 1991:

delibera CIPI 19 ottobre 1993;
periodo: dal 16 novembre 1993 al 15 febbraio 1994.

31) Area del comune di Brienza (Potenza). — Lavoratori licenziati dall'impresa Fragneto a seguito del completamento dei lavori di adeguamento e miglioramento dal km 1,750 della s.s. 950, lotto quinto, viadotto Fragneto. Lavoratori licenziati dal 22 agosto 1992:

delibera CIPI 19 ottobre 1993;
periodo: dal 22 agosto 1992 al 21 febbraio 1993.

32) Area del comune di Brienza (Potenza). — Lavoratori licenziati dall'impresa Fragneto a seguito del completamento dei lavori di adeguamento e miglioramento dal km 1,750 della s.s. 950, lotto quinto, viadotto Fragneto. Lavoratori licenziati dal 22 agosto 1992:

delibera CIPI 19 ottobre 1993;
periodo: dal 22 febbraio 1993 al 21 agosto 1993.

33) Area del comune di Brienza (Potenza). — Lavoratori licenziati dall'impresa Fragneto a seguito del completamento dei lavori di adeguamento e miglioramento dal km 1,750 della s.s. 950, lotto quinto, viadotto Fragneto. Lavoratori licenziati dal 22 agosto 1992:

delibera CIPI 19 ottobre 1993;
periodo: dal 22 agosto 1993 al 21 febbraio 1994.

34) Area del comune di Brienza (Potenza). — Lavoratori licenziati dall'impresa Fragneto a seguito del completamento dei lavori di adeguamento e miglioramento dal km 1,750 della s.s. 950, lotto quinto, viadotto Fragneto. Lavoratori licenziati dal 22 agosto 1992:

delibera CIPI 19 ottobre 1993;
periodo: dal 22 febbraio 1994 al 21 agosto 1994.

35) Area del comune di Brienza (Potenza). — Lavoratori licenziati dall'impresa Fragneto a seguito del completamento dei lavori di adeguamento e miglioramento dal km 1,750 della s.s. 950, lotto quinto, viadotto Fragneto. Lavoratori licenziati dal 22 agosto 1992:

delibera CIPI 19 ottobre 1993;
periodo: dal 22 agosto 1994 al 21 novembre 1994.

36) Area di Catania ed Enna. — Lavoratori licenziati dall'impresa Soc. Ancipa S.c.a.r.l. a seguito del completamento dei lavori dell'acquedotto siciliano. Lavoratori licenziati dal 26 agosto 1991:

delibera CIPI 19 ottobre 1993;
periodo: dal 26 agosto 1991 al 25 febbraio 1992.

37) Area di Catania ed Enna. — Lavoratori licenziati dall'impresa Soc. Ancipa S.c.a.r.l. a seguito del completamento dei lavori dell'acquedotto siciliano. Lavoratori licenziati dal 26 agosto 1991:

delibera CIPI 19 ottobre 1993;
periodo: dal 26 febbraio 1992 al 25 agosto 1992.

38) Area di Catania ed Enna. — Lavoratori licenziati dall'impresa Soc. Ancipa S.c.a.r.l. a seguito del completamento dei lavori dell'acquedotto siciliano. Lavoratori licenziati dal 26 agosto 1991:

delibera CIPI 19 ottobre 1993;
periodo: dal 26 agosto 1992 al 25 febbraio 1993.

39) Area di Catania ed Enna. — Lavoratori licenziati dall'impresa Soc. Ancipa S.c.a.r.l. a seguito del completamento dei lavori dell'acquedotto siciliano. Lavoratori licenziati dal 26 agosto 1991:

delibera CIPI 19 ottobre 1993;
periodo: dal 26 febbraio 1993 al 25 agosto 1993.

40) Area di Catania ed Enna. — Lavoratori licenziati dall'impresa Soc. Ancipa S.c.a.r.l. a seguito del completamento dei lavori dell'acquedotto siciliano. Lavoratori licenziati dal 26 agosto 1991:

delibera CIPI 19 ottobre 1993;
periodo: dal 26 agosto 1993 al 25 novembre 1993.

41) Area del comune di Napoli. — Lavoratori licenziati dalle imprese impegnate nella realizzazione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione ed infrastrutturali finanziate ai sensi del titolo VIII della legge n. 219/1991. Lavoratori licenziati dall'11 ottobre 1991:

delibera CIPI 19 ottobre 1993;
periodo: dall'11 ottobre 1991 al 10 aprile 1992.

42) Area del comune di Napoli. — Lavoratori licenziati dalle imprese impegnate nella realizzazione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione ed infrastrutturali finanziate ai sensi del titolo VIII della legge n. 219/1991. Lavoratori licenziati dall'11 ottobre 1991:

delibera CIPI 19 ottobre 1993;
periodo: dall'11 aprile 1992 al 10 ottobre 1992.

43) Area del comune di Napoli. — Lavoratori licenziati dalle imprese impegnate nella realizzazione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione ed infrastrutturali finanziate ai sensi del titolo VIII della legge n. 219/1991. Lavoratori licenziati dall'11 ottobre 1991:

delibera CIPI 19 ottobre 1993;
periodo: dall'11 ottobre 1992 al 10 aprile 1993.

44) Area del comune di Napoli. — Lavoratori licenziati dalle imprese impegnate nella realizzazione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione ed infrastrutturali finanziate ai sensi del titolo VIII della legge n. 219/1991. Lavoratori licenziati dall'11 ottobre 1991:

delibera CIPI 19 ottobre 1993;
periodo dall'11 aprile 1993 al 10 ottobre 1993.

45) Area del comune di Napoli. — Lavoratori licenziati dalle imprese impegnate nella realizzazione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione ed infrastrutturali finanziate ai sensi del titolo VIII della legge n. 219/1991. Lavoratori licenziati dall'11 ottobre 1991:

delibera CIPI 19 ottobre 1993;
periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 gennaio 1994.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1993 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, commi 3 e 4, della legge 1° giugno 1991, n. 169, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende edili operanti nelle aree e nei lavori sottoelencati, per i periodi indicati:

1) Area dei comuni di Roggiano Gravina ed Altomonte (Cosenza). — Lavoratori licenziati dalle imprese Co.Vi.Ma ed Intercantieri a seguito del completamento dei lavori di impianto di irrigazione dei terreni a valle della diga di «Farneto del Principe» PS 23/411, primo lotto. Lavoratori licenziati dal 9 giugno 1990:

delibera CIPI 19 ottobre 1993;
periodo dal 9 giugno 1990 all'8 dicembre 1990.

2) Area dei comuni di Roggiano Gravina ed Altomonte (Cosenza). — Lavoratori licenziati dalle imprese Co.Vi.Ma ed Intercantieri a seguito del completamento dei lavori di impianto di irrigazione dei terreni a valle della diga di «Farneto del Principe» PS 23/411, primo lotto. Lavoratori licenziati dal 9 giugno 1990:

delibera CIPI 19 ottobre 1993;
periodo dal 9 dicembre 1990 all'8 giugno 1991.

3) Area dei comuni di Roggiano Gravina ed Altomonte (Cosenza). — Lavoratori licenziati dalle imprese Co.Vi.Ma ed Intercantieri a seguito del completamento dei lavori di impianto di irrigazione dei terreni a valle della diga di «Farneto del Principe» PS 23/411, primo lotto. Lavoratori licenziati dal 9 giugno 1990:

delibera CIPI 19 ottobre 1993;
periodo dal 9 giugno 1991 all'11 agosto 1991.

4) Area del comune di Napoli. — Costruzione di 440 alloggi nel nuovo rione S. Alfonso e relative infrastrutture. Lavoratori licenziati dal 3 marzo 1991:

delibera CIPI 19 ottobre 1993;
periodo dal 3 marzo 1991 all'11 agosto 1991.

5) Area del comune di Cefalù (Palermo). — Lavori di costruzione autostrada Messina-Palermo lotti 32/33/33-*bis*. Lavoratori licenziati dall'8 ottobre 1990:

delibera CIPI 19 ottobre 1993;
periodo dall'8 ottobre 1990 al 7 aprile 1991.

6) Area del comune di Cefalù (Palermo). — Lavori di costruzione autostrada Messina-Palermo lotti 32/33/33-*bis*. Lavoratori licenziati dall'8 ottobre 1990:

delibera CIPI 19 ottobre 1993;
periodo dall'8 aprile 1991 all'11 agosto 1991.

7) Area del comune di Napoli. — Realizzazione di 244 alloggi e relativa urbanizzazione in Poggioreale. Lavoratori licenziati dall'11 marzo 1991:

delibera CIPI 19 ottobre 1993;
periodo dall'11 marzo 1991 all'11 agosto 1991.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1993 i lavoratori licenziati entro il 10 agosto 1991 dalle aziende edili operanti nelle aree e nei lavori sottoelencati, già percettori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, commi 3 e 4, della legge 1° giugno 1991, n. 169, del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, continuano a beneficiare del predetto trattamento a far data dell'11 agosto 1991 per un periodo pari a ventisette mesi, ridotto del numero massimo di centottanta giorni.

1) Area dei comuni di Roggiano Gravina ed Altomonte (Cosenza). — Lavoratori licenziati dalle imprese Co.Vi.Ma ed Intercantieri a seguito del completamento dei lavori di impianto di irrigazione dei terreni a valle della diga di «Farneto del Principe» PS 23/411, primo lotto. Lavoratori licenziati dal 9 giugno 1990:

delibera CIPI 19 ottobre 1993;

2) Area del comune di Cefalù (Palermo). — Lavori di costruzione autostrada Messina-Palermo lotti 32/33/33-*bis*. Lavoratori licenziati dall'8 ottobre 1990:

delibera CIPI 19 ottobre 1993.

93A6714

Provvedimenti concernenti il trattamento ordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 9 novembre 1993 in favore dei lavoratori, sospesi a decorrere dall'8 giugno 1992, dipendenti della S.c.p.a. So.Gre.S. - Società consortile, con sede in Milano, impegnata nei lavori di costruzione dei canali di Gronda Alto Esaro P.S. 26/3063, unità di S. Agata d'Esaro (Cosenza), è autorizzata la corresponsione del trattamento ordinario di integrazione salariale dal 7 settembre 1992 al 6 marzo 1993.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 in favore dei lavoratori, sospesi a decorrere dal 2 novembre 1992, dipendenti della S.r.l. Consorzio Bilancino, con sede in Sesto San Giovanni (Milano), impegnata nei lavori di costruzione della diga dell'invaso di Bilancino, primo lotto, unità di Barberino di Mugello (Firenze), è autorizzata la corresponsione del trattamento ordinario di integrazione salariale dal 1° febbraio 1993 al 30 giugno 1993.

93A6715

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica statale di Valle Mosso ad accettare una donazione

Con decreto n. 3210 sett. I del 16 ottobre 1993 del prefetto della provincia di Vercelli la direttrice didattica di Valle Mosso è stata autorizzata ad accettare la donazione di due radioregistratori Aiwa Cswn 31 del valore di L. 276.000, due diffusori vaccari del valore di L. 450.000, un miscelatore Hi-Fi stereo Davoli MS 180 del valore di L. 300.000, un registratore Dynamic DS870 C del valore di L. 150.000, un radioricevitore Dynamic DS860 T del valore di L. 130.000, un amplificatore stereo Dynamic DS840 A del valore di L. 180.000, un microfono Dynamic DMP 202 del valore di L. 70.000, disposta dai genitori degli alunni della scuola di Croce Mosso.

93A6711

Autorizzazione alla direzione didattica di Certaldo ad accettare una donazione

Con decreto n. 698 1° settore del 16 agosto 1993 del prefetto della provincia di Firenze il direttore didattico pro-tempore del circolo didattico di Certaldo è stato autorizzato ad accettare la donazione di un televisore del valore di L. 1.200.000, un videoregistratore del valore di L. 610.000, due radioregistratori del valore di L. 130.000 ciascuno, un proiettore Dia del valore di L. 240.000, una taglierina L.36 del valore di L. 187.000, una collezione pesi e misure del valore di L. 260.000, una telecamera del valore di L. 1.040.000, un radioregistratore del valore di L. 130.000, due proiettori Dia del valore di L. 240.000, un episcopio del valore di L. 2.700.000, un tellurio del valore di L. 534.000, disposta dai genitori delle scuole elementari e materne del circolo di Certaldo.

93A6710

Autorizzazione alla direzione didattica statale del circolo di Mongrando ad accettare una donazione

Con decreto n. 3772 sett. 1 del 15 ottobre 1993 del prefetto della provincia di Vercelli la direttrice didattica del circolo di Mongrando è stata autorizzata ad accettare la donazione di una apparecchiatura fac-simile Samsung SF 2020 del valore di L. 800.000 disposta dalla ditta Erts, con sede in Zubiena, nella persona dell'ing. Giuseppe Giraudo.

93A6712

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Facoltà di lettere e filosofia:

storia della filosofia.

UNIVERSITÀ DI CHIETI

Facoltà di economia e commercio:

calcolo delle probabilità;

economia aziendale.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di economia e commercio:

economia e politica del lavoro;

organizzazione aziendale;

matematica finanziaria (biennale).

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di lettere e filosofia:

storia della lingua italiana;

filologia italiana.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di agraria:

chimica analitica I.

UNIVERSITÀ DI VERONA

Facoltà di lingue e letterature straniere:

lingua e letteratura italiana.

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO

Facoltà di conservazione dei beni culturali:

storia dell'arte contemporanea I.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A6740

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la seguente Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di scienze politiche:

tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati.

Facoltà di lettere e filosofia:

geografia economica;

filologia slava;

storia bizantina;

epigrafia greca;

economia politica;

psicologia dei processi cognitivi.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A6741

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali, nuovo dosaggio e modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Con il decreto ministeriale di seguito riportato è stata concessa, alle condizioni appresso specificate, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

Decreto n. 567/1993 del 22 novembre 1993

Specialità medicinale: «TOXEPASI 400» (uridin-5'-difosfo-glucosio), fiale di liofilizzato × mg 400 + fiale di solvente uso i.m. ed e.v.

Titolare A.I.C.: Boehringer Mannheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via S. Uguzzone, 5 - codice fiscale 04843650153.

Produttore:

la produzione ed il controllo della specialità medicinale, nella forma sopraindicata, è effettuata dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Monza (Milano);

la produzione della forma medesima è effettuata anche dalla società Serpero S.p.a. - Industria galenica milanese nello stabilimento comune sito in Masate (Milano) con esecuzione dei controlli sul prodotto finito da parte della società titolare dell'A.I.C. nel succitato stabilimento sito in Monza (Milano).

Confezione autorizzata, numeri A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1922: 5 fiale di liof. × mg 400 + 5 fiale di solv. uso i.m. ed e.v. n. A.I.C.: 029166016 (in base 10) 0VU2G0 (in base 32).

Classificazione: medicinale non prescrivibile dal S.S.N.

Composizione:

1 fiala di liofilizzato contiene: 431,20 mg di uridin-5'-difosfoglucosio sale bisodico (pari a 400 mg di uridin-5'-difosfoglucosio);

1 fiala di solvente contiene: acqua per preparazioni iniettabili 3 ml.

Indicazioni terapeutiche: imperbilirubinemie primitive e secondarie. Intossicazioni da parte di sostanze o medicamenti la cui metabolizzazione è legata a processi di glucurono-coniugazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° dicembre 1993.

Con il decreto ministeriale di seguito riportato è stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoindicato nuovo dosaggio di specialità medicinale, alle condizioni appresso specificate:

Decreto n. 571/1993 del 27 novembre 1993

Specialità medicinale: «EPATOXIL 400» (U.D.P.G. uridin-5-difosfoglucosio), nella forma: 5 fiale liof. × mg 400 + 5 fiale solv. uso i.m. ed e.v. (nuovo dosaggio di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: dott. A. Tosi farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Novara, corso della Vittoria, 12/B - codice fiscale 00109210039.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Novara, corso della Vittoria, 12/B.

Confezione autorizzata, numeri A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1922: 5 fiale di liof. + 5 fiale solv. uso i.m. ed e.v. n. A.I.C.: 021964022 (in base 10) 0NY97Q (in base 32).

Classificazione: medicinale non prescrivibile dal S.S.N.

Composizione ogni fiala liofilizzata contiene: principio attivo: U.D.P.G. (Uridin-5'-difosfoglucosio sale bisodico triidrato) mg 468 (pari a Uridin-5'-difosfoglucosio mg 400). Eccipienti: glicocolla mg 540, sodio cloruro mg 12, sodio fosfato bibasico mg 30. Ogni fiala solvente contiene: acqua p.p.i. q.b. a ml 4,0.

Indicazioni terapeutiche: iperbilirubinemie primitive e secondarie. Intossicazioni da parte di sostanze o medicamenti la cui metabolizzazione è legata a processi di glucurono-coniugazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° dicembre 1993.

Con i provvedimenti di seguito elencati sono state apportate le sottoindicate modifiche ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali.

Decreto n. 568/1993 del 22 novembre 1993

Specialità medicinale: «ADALAT» (nifedipina): «A.R.» 50 compresse rivestite mg 20.

Numero A.I.C.: 023316033 (in base 10) 0Q7KL1 (in base 32).

Titolare A.I.C.: Bayer AG - Leverkusen (Germania) rappresentata in Italia dalla società Bayer S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 126 - codice fiscale 05849130157.

Modifiche apportate: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 126 - codice fiscale 05849130157.

La specialità continuerà ad essere prodotta, confezionata e controllata secondo quanto precedentemente autorizzato.

Produttore: la specialità sarà prodotta, confezionata e controllata anche dalla nuova titolare A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Garbagnate Milanese (Milano).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° dicembre 1993.

Decreto n. 569/1993 del 22 novembre 1993

Specialità medicinale «TICOFLEX» (naprossene sale di aminobutanolo) nelle preparazioni e confezioni:

10 supposte: n. A.I.C.: 025769011 (in base 10) 0SLF1M (in base 32);

30 compresse: n. A.I.C.: 025769023 (in base 10) 0SLF1Z (in base 32);

tubo da 50 g di gel: n. A.I.C.: 025769035 (in base 10) 0SLF2C (in base 32).

Titolare A.I.C.: Selectpharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Roma, 117 - cod. fisc. 05016350588.

Modifiche apportate: titolare A.I.C.: nuovo titolare AIC: Farma Uno S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Salerno, via Picenza, 76 - cod. fisc. 02732270653.

Produttore: nuovo titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Pero (Milano), via Pisacane, 7.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° dicembre 1993.

Decreto n. 570/1993 del 22 novembre 1993

Specialità medicinale «BARRIER» (tripotassio dicitrato bismutato), nella forma e confezione:

40 bustine di granulare da 120 mg: n. A.I.C.: 025397011 (in base 10) 0S71SM (in base 32).

Titolare A.I.C.: Inter Falk Italia S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Puccini, 3 - cod. fisc. 07459620154.

Modifica apportata: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: BioResearch S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Liscate (Milano), via Fosse Ardeatine, 2 - cod. fisc. 09882150155.

La produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale suddetta continuano ad essere effettuati dalla società Schwarz Pharma S.p.a. nello stabilimento comune sito in San Grato (Lodi), via Emilia, 99.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° dicembre 1993.

Provvedimento n. 493/1993 del 27 novembre 1993

Specialità medicinale «FERRO-TRE» 10 flaconcini sciroppo estemporaneo.

Titolare A.I.C.: Mediolanum farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via San Giuseppe Cottolengo, 31.

Modifiche apportate: produttore: la specialità medicinale è prodotta e controllata anche dalla società Biologici Italia Laboratories, nello stabilimento sito in Novate Milanese (Milano), via Cavour, 41-43.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° dicembre 1993.

Provvedimento n. 516/1993 del 27 novembre 1993

Specialità medicinale: «TIMENTIN» im 1 flacone da 1,2 g + 1 fiala solvente - iv 1 flacone da 3,2 g.

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale è ora prodotta con le seguenti modalità:

per la preparazione iv: ripartizione asettica della miscela nei flaconi ed operazioni terminali di confezionamento anche presso la società Beecham S.A. nello stabilimento sito in Heppignies (Belgio);

per la preparazione im: ripartizione asettica della miscela nei flaconi ed operazioni terminali di confezionamento anche presso la società SmithKline Beecham S.A. nello stabilimento sito in Toledo (Spagna).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° dicembre 1993.

Provvedimento n. 524/1993 del 27 novembre 1993

Specialità medicinale: «TRASITENSIN RETARD» 30 confetti.

Titolare A.I.C.: Ciba-Geigy S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), strada statale 233, km 20,5.

Modifiche apportate:

produttore: la produzione ed il controllo della specialità medicinale, nella preparazione sopraindicata, sono ora effettuati anche dalla società Ciba-Geigy Ltd nello stabilimento sito in Basilea (Svizzera);

le operazioni terminali di confezionamento (blisteratura ed astucciamento) sono effettuate anche dalla società Ciba Geigy S.A nello stabilimento sito in Barcellona (Spagna);

le confezioni della preparazione medesima, prodotte dalla società Ciba-Geigy Ltd di Basilea (Svizzera) devono essere destinate all'impiego nel solo territorio italiano;

confezionamento: la specialità medicinale può essere confezionata anche in blister di PVC/PCTFE e in blister di PVC/PE/PVDC.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° dicembre 1993.

Provvedimento n. 525/1993 del 27 novembre 1993

Specialità medicinale: «ANTIDRASI» 5 fiale liof. × mg 75 + 5 fiale solventi.

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Modifica apportata: produttore: la produzione ed il confezionamento della specialità medicinale, nella forma sopraindicata, sono ora effettuati anche dalla società Schiapparelli Salute S.p.a. nello stabilimento sito in Torino, corso Belgio.

I controlli sul prodotto stesso continuano ad essere eseguiti dalla società titolare dell'A.I.C. come precedentemente autorizzato.

Decorrenza di efficacia del provvedimento di dicembre 1993.

Provvedimento n. 526/1993 del 27 novembre 1993

Specialità medicinale: «CLAVUCAR» im 1 flacone da 1,2 g + 1 fiala solvente - iv 1 flacone da 3,2 g.

Titolare A.I.C.: SmithKline & French S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Modifiche apportate: produttore: la specialità medicinale è ora prodotta con le seguenti modalità:

per la preparazione iv: ripartizione asettica della miscela nei flaconi ed operazioni terminali di confezionamento anche presso la società Beecham S.A. nello stabilimento sito in Heppignies (Belgio);

per la preparazione im: ripartizione asettica della miscela nei flaconi ed operazioni terminali di confezionamento anche presso la società SmithKline Beecham S.A. nello stabilimento sito in Toledo (Spagna);

i controlli per ambedue le preparazioni sono effettuati dalla società di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° dicembre 1993.

Provvedimento n. 527/1993 del 27 novembre 1993

Specialità medicinale: «CLARVISAN PVA», flacone polvere liofilizzata + flacone solvente 7 ml + contagocce.

Titolare A.I.C.: Allergan S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pomezia, via Costarica, 20/22 - codice fiscale 00431030584.

Modifiche apportate:

confezionamento: è autorizzato un nuovo confezionamento da un unico pezzo costituito da flacone in plastica da 7 ml di solvente con serbatoio in plastica contenente polvere liofilizzata e con tappo in plastica;

numeri di A.I.C.: flacone di solvente da 7 ml con serbatoio di polvere liofilizzata; numero A.I.C. 023912037 (in base 10) 0QTRM5 (in base 32).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° dicembre 1993.

I lotti già prodotti, con i numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti, non possono essere più venduti a partire dal 1° luglio 1994.

Provvedimento n. 528/1993 del 27 novembre 1993

Specialità medicinale: «VERMOX», sospensione orale al 2% × ml 30.

Titolare A.I.C.: Janssen farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, via C. Janssen.

Modifica apportata: composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione autorizzata è ora la seguente: principio attivo: invariato; eccipienti: cellulosa microgranulare composta, sodio laurilsolfato, metil-paradrossibenzoato, propilparaidrossibenzoato, acido citrico monoidrato, metilcellulosa, aroma di banana, saccarosio, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° dicembre 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 529/1993 del 27 novembre 1993

Specialità medicinale: «VOLTAREN», 10 supposte 100 mg - gel 1% 50 g.

Titolare A.I.C.: Ciba-Geigy S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Origgio (Varese), strada statale 233, km 20,5.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale è prodotta e controllata anche dalla società Laboratoires Ciba Geigy S.A. nello stabilimento sito in Huningue (Francia).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° dicembre 1993.

Provvedimento n. 530/1993 del 27 novembre 1993

Specialità medicinale: «GLIVENOL», crema 30 g.

Titolare A.I.C.: Ciba-Geigy S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Origgio (Varese), strada statale 233, km 20,5.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale è prodotta e controllata anche dalla società Laboratoires Ciba Geigy S.A. nello stabilimento sito in Huningue (Francia)

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° dicembre 1993.

Provvedimento n. 531/1993 del 27 novembre 1993

Specialità medicinale: «NEURACTIV», 20 compresse 800 mg.

Titolare A.I.C.: Ciba-Geigy S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Origgio (Varese), strada statale 233, km 20,5.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale è prodotta e controllata anche dalla società Ciba Geigy Sociedad Anonima, nello stabilimento sito in Barcellona (Spagna).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° dicembre 1993.

Provvedimento n. 532/1993 del 27 novembre 1993

Specialità medicinale: «CARBOCAINA 2%» adrenalina forte, uso odontoiatrico, 5 fiale 2 ml, 5 tubofiale 1,8 ml, 50 fiale da 2 ml, 50 tubofiale 1,8 ml, 100 tubofiale autoaspiranti 1,8 ml.

Astra-Simes S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via degli Artigianelli, 10.

Modifica apportata: composizione (limitatamente agli eccipienti):

per le confezioni da 5 e 50 fiale da 2 ml: 1 ml contiene: principio attivo: invariato; eccipienti: sodio cloruro mg 6,5; sodio metabisolfito 0,5 mg; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 1;

per le confezioni da 5 e 50 tubofiale da 1,8 ml e da 100 tubofiale autoaspiranti da 1,8 ml: 1 ml contiene: principio attivo: invariato; eccipienti: sodio cloruro mg 6,5; sodio metabisolfito mg 1; EDTA bisodico mg 0,25; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 1;

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° dicembre 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 533/1993 del 27 novembre 1993

Specialità medicinale: «CARBOCAINA 3%» uso odontoiatrico, 5 fiale 2 ml, 50 fiale da 2 ml, 5 tubofiale 1,8 ml, 50 tubofiale 1,8 ml, 100 tubofiale autoaspiranti 1,8 ml.

Astra-Simes S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via degli Artigianelli, 10.

Modifica apportata: composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione ora autorizzata è la seguente:

per le confezioni da 5 e 50 fiale da 2 ml: 1 ml contiene: principio attivo: invariato; eccipienti: sodio cloruro mg 6; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 1;

per le confezioni da 5 e 50 tubofiale da 1,8 ml e da 100 tubofiale autoaspiranti da 1,8 ml: 1 ml contiene: principio attivo: invariato; eccipienti: sodio cloruro mg 6; sodio metabisolfito mg 1; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 1.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° dicembre 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 534/1993 del 27 novembre 1993

Specialità medicinale: «PREPARAZIONE H» supposte.

Titolare A.I.C.: Whitehall Laboratories Limited di Londra, rappresentata in Italia dalla Whitehall Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Puccini, 3.

Modifica apportata: produttore: la produzione ed il controllo sono ora effettuate anche dalla Wyeth S.p.a. nello stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Nettunense, 90.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° dicembre 1993.

Provvedimento n. 535/1993 del 27 novembre 1993

Specialità medicinale: «LIORESAL» 50 compresse da 10 mg.

Titolare A.I.C.: Ciba-Geigy S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), strada statale 233, km 20,5.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta e controllata anche dalla società estera Ciba-Geigy Sociedad Anonima nello stabilimento sito in Barcellona (Spagna).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° dicembre 1993.

Provvedimento n. 536/1993 del 27 novembre 1993

Specialità medicinale: «IGROTON» 30 compresse da 25 mg.

Titolare A.I.C.: Ciba-Geigy S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), strada statale 233, km 20,5.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta e controllata anche dalla società estera Ciba-Geigy Sociedad Anonima nello stabilimento sito in Barcellona (Spagna).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° dicembre 1993.

Provvedimento n. 537/1993 del 27 novembre 1993

Specialità medicinale: «NEUTROLAC» 36 compresse masticabili.

Titolare A.I.C.: Bayropharm italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 210.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta anche dalla società Sofar S.p.a. nello stabilimento sito in Trezzano Rosa (Milano), via Firenze, 40.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° dicembre 1993.

Provvedimento n. 538/1993 del 27 novembre 1993

Specialità medicinale: «DAKTARIN» tintura alcoolica al 2% con nebulizzatore - flacone × ml 30.

Titolare A.I.C.: Janssen farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, via C. Janssen.

Modifiche apportate:

confezionamento: in sostituzione del confezionamento in flacone di alluminio con valvola spray meccanica è ora autorizzato il confezionamento in flacone di vetro ambra con pennello in nylon;

numeri di A.I.C.: al prodotto con il nuovo confezionamento è attribuito il numero di A.I.C. 024957300 (in base 10) 0RTNCN (in base 32).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° dicembre 1993.

I lotti già prodotti, recanti il confezionamento precedentemente autorizzato, contraddistinti dal numero di A.I.C. in precedenza attribuito, non possono essere più venduti a partire dal 1° luglio 1993.

Provvedimento n. 539/1993 del 27 novembre 1993

Specialità medicinale: «GLUKOS» im iv 10 flaconi liofilizzati 300 mg + 10 fiale solventi - im iv 10 flaconi liofilizzati 600 mg + 10 fiale solvente.

Titolare A.I.C.: I.B.N. Savio S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Ronco Scrivia (Genova), via E. Bazzano, 14.

Modifiche apportate:

denominazione della specialità medicinale: la specialità medicinale è ora denominata GLUKO 300 e GLUKO 600;

numeri di A.I.C.:
im iv 10 flaconi liofilizzati 300 mg, numero A.I.C. 028403032 (in base 10) 0V2TBS (in base 32);
im iv 10 flaconi liofilizzati 600 mg, numero A.I.C. 028403044 (in base 10) 0V2TC4 (in base 32);

produttore: il flacone liofilizzato è ora prodotto e confezionato dalla società Serpero industria galenica milanese S.p.a. nello stabilimento comune sito in Masate (Milano), via F. Serpero, 2.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° dicembre 1993.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di A.I.C. precedentemente attribuiti, non possono essere più venduti a partire dal 1° luglio 1994.

Provvedimento n. 540/1993 del 27 novembre 1993

Tutte le specialità medicinali.

Titolare A.I.C.: Nuovo consorzio sanitario nazionale del dott. Paolo Malizia, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Svetonio n. 5, codice fiscale MLZPLA29P17D279M.

Modifica apportata:

titolare A.I.C.: modifica della ragione sociale della società titolare dell'A.I.C. da Nuovo consorzio sanitario nazionale del dott. Paolo Malizia a Nuovo consorzio sanitario nazionale del dott. Paolo Malizia e C. S.a.s., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Svetonio, 6; codice fiscale 04562951006.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° dicembre 1993.

Provvedimento n. 541/1993 del 27 novembre 1993

Specialità medicinale: NEUPRAMIR, 20 compresse da mg 600.

Titolare A.I.C.: Istituto Luso farmaco d'Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carnia, 26

Modifica apportata:

produttore: le operazioni terminali di confezionamento ed i controlli analitici sul prodotto finito sono ora effettuati anche dalla ditta F.I.R.M.A. S.p.a. (Fabbrica italiana ritrovati medicinali affini) nello stabilimento sito in Firenze, via di Scandicci, 37.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° dicembre 1993.

Provvedimento n. 542/1993 del 27 novembre 1993

Specialità medicinali: GENLIP, 30 compresse da 600 mg; GENLIP TC, 20 compresse da 900 mg

Titolare A.I.C.: Istituto Luso farmaco d'Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carnia, 26

Modifica apportata:

produttore: la produzione ed i relativi controlli in process, le operazioni terminali di confezionamento ed i controlli analitici sul prodotto finito delle specialità medicinali sopra menzionate sono ora effettuati anche dalla ditta F.I.R.M.A. S.p.a. (Fabbrica italiana ritrovati medicinali affini), nello stabilimento sito in Firenze, via di Scandicci, 37.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° dicembre 1993.

Provvedimento n. 543/1993 del 27 novembre 1993

Specialità medicinale: SUMMADOL, 20 compresse da mg 300; 10 supposte adulti da mg 600; 10 supposte bambini da mg 300.

Titolare A.I.C.: L.I.R.C.A. Synthelabo S.r.l., con sede legale in Milano, via P. Mascagni, 2.

Modifiche apportate:
denominazione: la specialità medicinale è ora denominata «LEVADOL»;
numeri di codice:

20 compresse da mg 300
codice: 021493059 (in base 10) 0NHXB3 (in base 32);
10 supposte adulti da mg 600
codice: 021493061 (in base 10) 0NHXB5 (in base 32);
10 supposte bambini da mg 300
codice: 021493073 (in base 10) 0NHXBK (in base 32).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° dicembre 1993.

I lotti già prodotti non possono essere più venduti a decorrere dal 1° luglio 1994.

Provvedimento n. 544/1993 del 27 novembre 1993

Specialità medicinale: DIFOSFONAL, 10 capsule × mg 400

Titolare A.I.C.: S.p.a. - Società prodotti antibiotici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Biella, n. 8.

Modifica apportata:

Produttore: la produzione ed il controllo della specialità medicinale, nella forma capsule × mg 400, sono ora effettuati anche dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Cerano (Novara), via Crosa, 26

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° dicembre 1993.

Provvedimento n. 545/1993 del 27 novembre 1993

Specialità medicinale: DIURESIX nelle forme: 14 compresse divisibili × mg 10; 5 fiale × mg 10/ml 2 uso e.v.; 1 fiala × mg 200/ml 20 per infusione endovenosa.

Titolare A.I.C.: A. Menarini - Industrie farmaceutiche riunite S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi n. 3.

Modifica apportata:

produttore: la produzione ed il controllo della specialità medicinale, nelle forme sopraindicate, sono ora effettuati anche dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Firenze via Sette Santi n. 3.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° dicembre 1993.

Provvedimento n. MI/565/1993 del 27 novembre 1993

Specialità medicinale: SAIZEN.

Titolare A.I.C.: Serono S.p.a., con sede in Roma, via Casilina, 125.

Oggetto del provvedimento: modifica del foglio illustrativo comprendente anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: deficit staturale dovuto a ridotta o mancata increzione di ormone somatotropo nei soggetti che non abbiano completato la pubertà.

Deficit staturale associato alle disgenesie gonadiche (sindrome di Turner).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° dicembre 1993.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro il 29 gennaio 1994.

Provvedimento n. MI/566/1993 del 27 novembre 1993

Specialità medicinale: ROXENE.

Titolare A.I.C.: Biotekfarma S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via di Tre Cannelle, 12.

Oggetto del provvedimento: modifica del foglio illustrativo comprendente anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: trattamento sintomatico delle affezioni reumatiche infiammatorie e degenerative.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° dicembre 1993.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

Provvedimento n. MI/567/1993 del 27 novembre 1993

Specialità medicinale: RIABAL.

Titolare A.I.C.: I.B.I. - Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., con sede legale in Milano, via Ripamonti, 332/4.

Oggetto del provvedimento: modifica del foglio illustrativo comprendente anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: stati spastici della muscolatura liscia.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° dicembre 1993.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro il 28 febbraio 1994.

93A6737

Revoche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Con i decreti di seguito elencati è stata revocata, d'ufficio l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoindicate specialità medicinali.

Decreto RU n. 39/1993 del 22 novembre 1993

Specialità medicinale NISIDOL, nella confezione: 12 compresse - n. A.I.C. 011212065.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria, 10, codice fiscale 00421210485.

Motivo della revoca: non risulta provata la razionalità dell'associazione.

Decorrenza di efficacia del decreto: 4 dicembre 1993.

Decreto RU n. 40/1993 del 22 novembre 1993

Specialità medicinale GLICOCINNAMINA, nella confezione: flacone g 250 sciroppo - n. A.I.C. 001863012.

Titolare A.I.C.: A. Menarini Industrie farmaceutiche riunite S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi, 3, codice fiscale 00395270481.

Motivo della revoca: non risulta provata la razionalità dell'associazione.

Decorrenza di efficacia del decreto: 4 dicembre 1993.

Decreto RU n. 41/1993 del 22 novembre 1993

Specialità medicinale HIBERSULFAN, nella confezione: 10 supposte - n. A.I.C. 018908018.

Titolare A.I.C.: Ecobi farmaceutici S.a.s., con sede e domicilio fiscale in Ronco Scrivia (Genova), via Bazzano, codice fiscale 00420050106.

Motivo della revoca: non risulta provata la razionalità dell'associazione.

Decorrenza di efficacia del decreto: 4 dicembre 1993.

Decreto RU n. 42/1993 del 22 novembre 1993

Specialità medicinale EMOCICATROL, nella confezione: g 20 pomata dermatologica - n. A.I.C. 019451018.

Titolare A.I.C.: S.p.a. Italiana laboratori Bouty, con sede e domicilio fiscale in Milano, via Vanvitelli, 4, codice fiscale 00844760157.

Motivo della revoca: non risulta provata, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, la razionalità della composizione.

Decorrenza di efficacia del decreto: 4 dicembre 1993.

Decreto RU n. 43/1993 del 22 novembre 1993

Specialità medicinale NOVODONE, nella confezione: 10 supposte - n. A.I.C. 015626029.

Titolare A.I.C.: Agips farmaceutici S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Rapallo (Genova), via Amendola, codice fiscale 00395750102.

Motivo della revoca: non risulta provata la razionalità dell'associazione.

Decorrenza di efficacia del decreto: 4 dicembre 1993.

Con il decreto di seguito indicato è stata revocata, su rinuncia della società titolare, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

Decreto RR n. 8/1993 del 27 novembre 1993

Specialità medicinale: EPATOXIL 100, 5 fiale liof. + 5 fiale solv. n. A.I.C.: 021964010 (in base 10) 0NY97B (in base 32).

Titolare A.I.C.: Dr. A. Tosi farmaceutici S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Novara, corso della Vittoria, 12/B, codice fiscale 00109210039.

Motivo della revoca: rinuncia da parte della società interessata.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° dicembre 1993.

I lotti già prodotti non possono essere più venduti a partire dal 1° luglio 1994.

93A6738

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 30 novembre 1993

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1701,60
ECU	1912,26
Marco tedesco	995,38
Franco francese	287,87
Lira sterlina	2530,62
Fiorino olandese	887,08
Franco belga	47,019
Peseta spagnola	12,146
Corona danese	251,18
Lira irlandese	2405,55
Dracma greca	6,937
Escudo portoghese	9,726
Dollaro canadese	1270,80
Yen giapponese	15,615
Franco svizzero	1140,86
Scellino austriaco	141,53
Corona norvegese	228,89
Corona svedese	201,19
Marco finlandese	291,62
Dollaro australiano	1121,69

93A6774

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di immobili dei compartimenti di Perugia e L'Aquila

Con D A. n 2652 del 18 novembre 1993 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dell'Azienda delle case cantoniere del compartimento ANAS di Perugia qui sotto indicate

S S	Prog km	Denominazione	Foglio	Particella	Partita catastale
n 3	86+886	Narni (Terni)	76	84-12	43-462
n 3	108+220	Molinaccio-Spoleto (Perugia)	302	232-233 29-236	645
n 3	155+980	Vescia-Foligno (Perugia)	106	152 175-222/1 193-222/2	
n 3	185+150	Rigali-Gualdo Tadino (Perugia)	80	374-375/1 375/2	
n 3	199+230	Purello Fossato di Vico (Perugia)	10	495	
n 3-*bis*	15+500	Acquasparta S Gemini (Terni)	32	179-180/1 180/2	35
n 3-*bis*	39+185	Ilci Todi (Perugia)	19	61/1-90/1-90/2 91/2-92/1-92/9	362-667
n 3-*bis*	89+041	Resina (Perugia)	74	72 sub1-2-3	
n 77	16+227	Cifo-Foligno (Perugia)	100	168-300	
n 79	4+160	Gabelletta di Cesi (Terni)	44	163 sub1-2-3-168	
n 209	2+310	Cervara (Terni)	142	133	
n 219	26+900	Macaiana di Gubbio (Perugia)	134	325-326 327-328	
n 298	22+236	Gubbio Mengara (Perugia)	414	5-6-7-8-9-10	
n 316		Fiamenga di Foligno (Perugia) 0+700 (magazzino)	180	2-229/1 229/2	

Con D A n. 2653 del 18 novembre 1993 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dell'Azienda dei reliquati stradali del compartimento A N A S di L'Aquila qui sotto indicati

S S	Prog km	Comune	Superficie (mq)	Foglio	Particella	Partita catastale
16	470+000	Ortona	7 500	33	704/B-701-27-30 186-19-224-782 128 e 129	2536-32739-31565 6677-7405-406
16	470+000	Ortona	2 450	33	706-703/B-702/A 28	2541-21087
16	476+950	Ortona	120	53	89	22543
16	486+200	Rocca S Giovanni	220	8	202	1631
154	0+800	Archi	10 000	1	53-673-674	2006
364	18+086	Atessa	10 490	35	40-74-75 41 281-79-60-59-58-80 64 42 68	8202 3267 8358 3225 8902 3241

93A6720

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali, nuove forme farmaceutiche, nuovo dosaggio, nuove confezioni, modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 139 del 16 giugno 1993)

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza del decreto n. 476/1993 del 14 giugno 1993, riguardante la specialità medicinale «FLUMETOL», alla pag. 58, prima colonna, dove è scritto: «FLUMETOL nella preparazione collirio liofilizzato estemporaneo», leggasi: «FLUMETOL nella preparazione collirio *antibiotico* liofilizzato estemporaneo».

93A6747

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio 21
PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele 146
Libreria dell UNIVERSITA
di Lidia Cornacchia
Via Galilei angolo via Gramsci

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie 69
POTENZA
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G MAURO
Corso Mazzini 89
COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma 31
REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi 23
SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti 4
AVELLINO
Libreria CESA
Via G Nappi 47
BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori 71
CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I 253
FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo 51
SALERNO
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C S P Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti 36/B
FORLI
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz 2/F
MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro 210
PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
PIACENZA
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre 160
REGGIO EMILIA
Cartolibreria MODERNA S c a r l
Via Farini 1/M
RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini 16
PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa 15

UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima 15
LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto 28/30
LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio 7
RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele 8
ROMA
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro 124
L E G • Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
SORA (Frosinone)
Libreria Di MICCO UMBERTO
Via E Zincone 28
TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli 10
TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
VITERBO
Libreria AR di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola 25
LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli 5
SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera 23
BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII 74
BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste 13
COMO
Libreria NANI
Via Cairoli 14
CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi 72
MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I 32
PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini 2/C
SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi 14
VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour 4/5
ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini 188
MACERATA
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica 11
PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria DI E M
Via Capriglione 42 44
ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri 31
ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele 19
ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri 364
BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia 6
CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti 10
TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele 65
BARI
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio 16
BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria 4
CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti 9
FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante 21
LECCE
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro 28
MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO Rivendita giornali
Corso Manfredi 126
TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari 65
CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V Emanuele 30/32
NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni 45/47
ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero 70
SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello 10

SICILIA

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I 36
CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea 393/395
ENNA
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele
FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma 60
MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour 47
PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando 15/16
RAGUSA
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre 39
SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza 22
TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour 42
FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de Martelli 22 R
GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci 9
LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo 23/27
LUCCA
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara 9
MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi 8
PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille 13
PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè 37
SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia 6
TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41
PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci 82
TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito 29

VENETO

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour 17
ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele 2
TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore 31
VENEZIA
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
VICENZA
Libreria GALLA
Corso A Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirolà (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. **345.000**
- semestrale	L. **188.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. **63.000**
- semestrale	L. **44.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. **193.000**
- semestrale	L. **105.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. **63.000**
- semestrale	L. **44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. **193.000**
- semestrale	L. **105.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. **664.000**
- semestrale	L. **366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. **2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. **120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. **78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. **7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. **1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. **1.500**
per ogni 96 pagine successive	L. **1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. **4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. **325.000**
Abbonamento semestrale	L. **198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189